

AUDIZIONE ESAME DDL BILANCIO
COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO
CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Contributo di
Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana
e dell'Impresa Privata

Roma, 23 novembre 2020

Sommario

1 PREMESSE, SCENARIO E INDIRIZZI DI POLITICA INDUSTRIALE	3
2 DDL BILANCIO 2021 - ANALISI E PROPOSTE CONFIMI INDUSTRIA AREA ECONOMICO-FISCALE	8
ART. 21. (Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura).....	8
ART. 35. (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese) - ART. 36. (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) - ART. 37. (Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal) - ART. 38. (Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali) - ART. 39. (Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale) - ART. 40. (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.....	8
ART. 56. (Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale).....	9
ART. 108 (Adeguamento normativa IVA per Enti Non Commerciali - procedura d'infrazione UE). 9	
ART. 119. (Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus).....	10
ART. 126. (Misure per la promozione della mobilità sostenibile).....	10
ART. 130 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali).....	11
ART. 132 (Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).....	11
ART. 136. (Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici).....	12
ART. 150. (Fondo per la perequazione infrastrutturale).....	13
ARTT. 184 -186 (Piano nazionale di ripresa e resilienza - PnRR).....	13
ART. 189. (Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti) 14	
ART. 192. (Semplificazioni fiscali).....	15
ART. 210. (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese).....	33
3 DDL BILANCIO 2021 - ANALISI E PROPOSTE CONFIMI INDUSTRIA - AREA LAVORO, PENSIONI E WELFARE	34
ART. 4. (Incentivo occupazione giovani) - ART. 5. (Disposizioni in materia di esonero contributivo per le donne).....	34
ART. 8. (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali).....	35
ART. 46. (Trattamenti di CIGS per cessata attività).....	35
ART. 47. (Rinnovo dei contratti a tempo determinato).....	36
ART. 54. (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. disposizioni in materia di licenziamento) ..	36
ART. 60. (Opzione Donna) - ART. 61. (Proroga Ape Sociale).....	37
ART. 63. (Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico).....	37
ART. 65. (Assegno di natalità).....	38
4 ALTRE PROPOSTE	38
Economia circolare e green economy.....	38
Attività produttive e ristoro per danno indiretto Covid-19.....	39
Rimborso Ires e Irpef su indeducibilità IMU immobili strumentali (sentenza Corte costituzionale novembre 2020).....	41
Ristori per costo tamponi e DPI protezione personale.....	41
Contenimento perdite d'esercizio 2020.....	42

1 PREMESSE, SCENARIO E INDIRIZZI DI POLITICA INDUSTRIALE

Si arriva a commentare questa Legge di Bilancio dopo oltre otto mesi di strenua e continua lotta a un nemico tanto subdolo quanto invisibile.

Un anno 2020 dai risvolti economici imprevisi e imprevedibili con una situazione che ha messo in evidenza agli occhi di tutti noi i limiti e le imperfezioni del nostro sistema. Difetti preesistenti che il virus ha accentuato.

In questa sede ci limiteremo a un focus sugli aspetti economici e sociali che sono derivati da questo contesto con alcune segnalazioni tecniche e con alcune proposte che vorremmo vedere inserite in questo impianto.

Partiamo dall'oggi, scattando una fotografia di quello che accade all'interno delle piccole e medie industrie che Confimi Industria rappresenta.

Dall'inizio di questo secondo picco di contagi sentiamo parlare dei lunghi tempi d'attesa che sono necessari per fare il tampone e per avere i risultati.

Inutile nascondere che questo non si ripercuota anche sulla vita quotidiana delle aziende, soprattutto di quelle più piccole dove i dipendenti non sono spesso intercambiabili.

Di fatto alcune aziende vedono la loro produttività ridotta perché, nel rispetto dei decreti e della salute di tutti, hanno dipendenti assenti perché in isolamento fiduciario in attesa di poter fare il tampone e poi in attesa del referto. Non solo.

Nelle piccole realtà imprenditoriali entrano in questa situazione gli stessi imprenditori.

E mentre i dipendenti risultano per lo Stato in malattia, nessuno al momento ha pensato a risarcire gli imprenditori per le stesse giornate di lavoro perse, con la perdita consequenziale di commesse o il sopraggiungere di problematici ritardi.

In una recente indagine condotta ai nostri associati, gli imprenditori della regione Lombardia sottolineano proprio questo: il 49% dichiara di avere a periodi alterni un organico ridotto in media del 20%.

Sarebbe necessario prevedere un "risarcimento aziendale" per i mancati fatturati a prescindere dai codici Ateco posseduti (nell'analisi vedremo una serie di proposte).

Rimanendo sulla nostra indagine a respiro nazionale vorremmo portare l'attenzione su altri due aspetti:

- 7 aziende su 10 hanno già detto addio all'home working, la versione italiana dello smart working fin qui sperimentato. Oggi, infatti, solo il 17% degli industriali ha ancora personale che lavora da remoto. Complice anche il settore di appartenenza, gli imprenditori di Confimi Industria prevedono smart working per i soli reparti di amministrazione e marketing;
- sul fronte "fondi europei", gli imprenditori di Confimi Industria hanno espresso preferenze nette, decretando un loro podio tra i progetti stilati dal Ministero dello Sviluppo Economico: 1)intervenire sul credito di imposta per una produttività sostenibile (che ha trovato il favore di quasi il 40% degli imprenditori intervistati), 2) un piano di incentivazione per la ripresa e la resilienza del settore dei servizi avanzati e le industrie innovative, (29,5%), 3) un progetto di specializzazione intelligente del sistema Paese e del Made in Italy (29,3).

In linea generale invece il messaggio che arriva dalla base associativa ed esce forte è che l'unica occasione di rilancio sarebbe far tornare le nostre imprese a competere sui mercati internazionali ad armi pari con i loro concorrenti.

L'anno che si sta per concludere ha avuto ristori per i fatturati persi a causa del Covid, ma ora serve una direttrice chiara con un piano industriale strutturale: senza industria la nostra economica si spegne.

Ci sono misure utili che tamponano l'immediato ma serve una visione a lungo raggio.

Per riuscire a creare questi presupposti bisognerebbe individuare da subito un piano industriale con proposte e misure che sappiano realmente guardare al contesto competitivo e concorrenziale del mercato.

L'assenza di queste indicazioni ha creato situazioni paradossali ad es. come nel caso della siderurgia: è complicato parlare di forni elettrici a Piombino e a Taranto, quando l'Italia è già da anni drammaticamente deficitaria di rottame per circa il 40 per cento dell'attuale produzione a forno elettrico.

In Italia mancano già 6 milioni di tonnellate di rottame sulle 10 milioni di tonnellate prodotte e raccolte nel territorio. Il deficit viene colmato importando a carissimo prezzo dall'estero e il prezzo del rottame - sia nazionale che estero - è da 10 anni più alto di quello tedesco, francese, greco, spagnolo e inglese, e lo è in media di almeno 20 euro.

Vorremmo che l'attenzione venisse spostata sugli elementi che permettono all'industria di essere centrale nella vita economica del Paese e di riflesso di mettere in moto l'occupazione e i consumi.

Per questo riassumiamo la proposta del 10/10/10.

Ovvero:

- Ridurre del 10% le accise che gravano sul costo dell'energia;
- Tagliare del 10% il costo del lavoro e quindi del cuneo fiscale sull'impresa,
- Intervenire con un meno 10% sulla tassazione delle imprese.

Questo vorrebbe dire investire nella crescita dell'economia italiana e quindi del paese.

Perché?

Perché il costo del lavoro sulle imprese è l'11% in più della media europea.

Perché abbiamo un costo energetico che è l'87% in più rispetto alle PMI in Europa (per quelle realtà industriali che sono nella fascia 2.000-20.000 MW - fonte Eurostat) in quanto vengono quadruplicati i costi caricati in bolletta.

Perché "vantiamo" un carico fiscale che incide oggi sulle imprese per circa il 67% degli oneri totali, trasferendo la tassazione, che ora incide pesantemente sui fattori della produzione (lavoro, energia) a valle, non permettendo ai prodotti italiani di essere maggiormente competitivi.

Senza citare l'indeducibilità (o parziale ineducibilità) di alcuni altri fattori sui quali si pagano le tasse.

Spesso le aziende manifatturiere perdono commesse per pochi centesimi di euro rispetto ai loro competitor.

Tutti questi fattori gravano ogni giorno - da decenni - sulle PMI che in Italia (dati 2016) sono circa 4 milioni, danno lavoro a 16,5 milioni di persone che producono il 73,8% del PIL.

Si tratta di un impatto pari a 2 mila miliardi di euro all'anno.

In più constatiamo che molto del nostro know-how viene perso ogni giorno.

E non solo perché i marchi storici del Made in Italy, praticamente in ogni settore, hanno cambiato proprietà e quindi bandiera.

Piuttosto perché i fattori sopra descritti hanno portato negli ultimi 10 anni alla chiusura di oltre 900 mila imprese. Negli ultimi 2 anni hanno chiuso 250 aziende ogni giorno.

Non possiamo poi non ricordare che sono le imprese, soprattutto quelle piccole e medie del nostro paese che possono farsi carico - forse ancora per poco - della parte occupazionale.

Ma devono essere messe nella condizione di poterlo fare.

Dobbiamo stare anche attenti a far sì che vi sia equilibrio fra provvedimenti destinati al mondo del lavoro pubblico e a quello privato.

Ci riferiamo a provvedimenti che riguardano sia i dipendenti sia i contributi per aziende a controllo pubblico che possono generare differenze sostanziali in un momento di pandemia trasversale che tocca tutti.

L'impresa privata e i loro dipendenti "percepiscono" molto questo aspetto essendo in molti costretti a chiudere o alla cassa integrazione che solo parzialmente ristora l'entrata mensile.

Dobbiamo evitare una frattura tra pubblico e privato, fra chi possa sentirsi tutelato e chi abbandonato.

Comprendiamo inoltre la necessità di dotare il Sistema Italia di un paracadute per sostenere le fasce più deboli attraverso un sostegno al reddito di cittadinanza, riteniamo però assolutamente necessario e doveroso un controllo serio e mirato su queste risorse.

Dobbiamo evitare che questo diventi uno strumento di sostegno passivo al cospetto degli sforzi delle imprese che creano lavoro e opportunità per i lavoratori diventando una panacea per mettere sulla bilancia l'opportunità lavoro/reddito.

Diventa poi fondamentale - così come abbiamo già ricordato per altri provvedimenti come il Decreto Ristori di cui abbiamo apprezzato il lasso temporale intercorso fra l'intervento dell'emanazione delle restrizioni - la velocità di esecuzione e la dichiarata tempestività delle misure economiche che arrivino direttamente alle categorie più colpite.

Sarà inoltre importante capire cosa accadrà sulle poste del bilancio pubblico per verificare su cosa è fondata la promessa della BCE di essere disposta a stampare moneta tanta quanta ne serve, "whatever it takes", e verificare dalla stessa banca se, alle scadenze dei titoli emessi in cambio di quei soldi, l'Italia dovrà restituire quei danari oppure no.

Si aprirebbero scenari piuttosto differenti come è facilmente intuibile in base alle risposte.

Un'altra segnalazione riguarda anche la gestione delle ondate di contagio che deve far pensare a come si dovranno rivedere alcune misure più importanti in settori strategici come quello dei trasporti pubblici a scapito di scelte su altri strumenti di trasporto mobile.

Un altro aspetto sul quale ci pare che l'attenzione si sia per il momento allentata è quella legata al credito.

È importante capire come il sistema del credito analizzerà i bilanci a partire dal 2021, su quali asset punterà. Se si dovessero attuare i parametri rigidi e "freddi" del nuovo Basilea potrebbe essere un

problema molto serio per le PMI. Servirebbe una presa d'atto e una sospensione di questi parametri.

Da un lato le PMI sono chiamate a investire, con aumento dell'indebitamento, dall'altro trovano molteplici difficoltà di accesso al credito.

Su questo aspetto serve una grande riflessione generale, così come serve monitorare la situazione dei pagamenti da PA a imprese private e fra imprese stesse.

C'è la sensazione di un forte "rischio sistema" su questo tema.

Proprio nella direzione delle enormi incertezze del sistema bancario di concedere ulteriormente credito, vanno alcune delle nostre proposte. Una in particolare ricerca soluzioni innovative in grado di mettere (almeno parzialmente) al riparo l'economia di imprese manifatturiere, commercianti, società di servizi, mondo agricolo e professionale, a prescindere dall'andamento delle dinamiche finanziarie. Si tratta del c.d. "baratto finanziario 4.0" che potrebbe essere facilmente introdotto in Italia grazie alla struttura informatica della fatturazione elettronica già operativa dal 2019).

Vogliamo inoltre ricordare come questi siano stati mesi complicati per le aziende in termini di quantità di provvedimenti da recepire.

Ovviamente si comprende la delicatezza e la straordinarietà del momento ma risulta oggettivamente difficile districarsi in oltre 180 provvedimenti d'urgenza pubblicati in GU (di cui 22 DPCM e 23 decreti-legge per un totale di 1127 articoli, 168 allegati, e 2170 pagine a cui vanno aggiunti:

- ✓ gli oltre 300 provvedimenti attuativi cui fanno rinvio i decreti-legge Covid,
- ✓ le innumerevoli Ordinanze Regionali (incalcolabili ma si va ben oltre le 20 per regione);
- ✓ oltre 190 documenti di prassi (circolari) emanati dalle varie direzioni centrali (per citarne alcune) di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, AdE, di rilevante portata interpretativa e operativa.

Per un totale che supera il migliaio di documenti da marzo ad oggi solo in materia di Covid-19.

È opportuno più che mai cercare di arrivare a provvedimenti snelli e di facile applicazione per sostenere più velocemente le imprese in difficoltà.

Per quanto concerne le politiche per il Mezzogiorno sarebbe necessario un autentico piano di sviluppo nazionale che veda il Sud al centro.

Per far questo bisognerebbe istituire una zona economica speciale per l'intero meridione, un'area vasta dove con tasse forfettarie - quindi fisse - per cinque anni e a zero per le start up, si favoriscono realmente le vere imprese per lo sviluppo strategico del territorio.

All'interno di questo contesto lo Stato dovrebbe finanziare pochi e ambiziosi progetti del tessuto industriale esistente (fra questi ad es. trasporti, logistica, meccanica, edilizia, alimentare, turismo), premiando due elementi: chi si mette insieme e i processi innovativi.

Parallelamente sarà necessario investire sulle infrastrutture (ferrovie e strade in primis), come già si è iniziato a fare - per esempio con la Bari-Napoli su ferro, portando l'alta velocità, il sistema autostradale e la banda larga in ogni zona.

Seguono disamine di articoli e di aree legate alle misure economiche, fiscali, lavoro, ambiente.

2 DDL BILANCIO 2021 - ANALISI E PROPOSTE CONFIMI INDUSTRIA AREA ECONOMICO-FISCALE

ART. 12. (Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di microgenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate)

Si richiede proroga almeno biennale delle detrazioni fiscali onde poter programmare attività industriale in materia di riqualificazione energetica. La proroga del 110% di anno in anno non consente la pianificazione dal lato impresa.

ART. 13. (Proroga Bonus verde)

Si richiede anche per il Bonus Verde una proroga almeno biennale, ma soprattutto un innalzamento dell'attuale tetto di spesa al momento piuttosto basso (ovvero pari a 5.000 euro), nonché dell'attuale percentuale di detrazione fiscale, ad oggi prevista al 36%, portandola almeno al livello di quella consentita per le ristrutturazioni edilizie, operazioni di assai minor pregio sotto il profilo della sostenibilità e della transizione green.

In questo quadro dovrebbero trovare spazio anche le detrazioni per l'efficienza idrica, con particolare riferimento alla raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche.

ART. 21. (Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Nell'ambito dell'istituendo Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, dovrebbero essere compresi anche gli interventi di cura e manutenzione del verde:

ART. 35. (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese) – ART. 36. (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) - ART. 37. (Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal) - ART. 38. (Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali) - ART. 39. (Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale) - ART. 40. (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Apprezzabili le proroghe alle misure agevolative emergenziali per la liquidità delle imprese.

Tuttavia, lo slittamento dei termini al 30 giugno 2021, vuol dire dare alle imprese una visione di soli 3-6 mesi delle misure agevolative e di sostegno.

Auspichiamo una programmazione temporalmente più ampia per favorire le imprese nella "progettazione post-covid" perché con tempi diversi si farebbe fatica a organizzare il futuro. Gli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale andrebbero fortemente semplificati e potenziati.

Per quanto riguarda i Finanziamenti fondo garanzia PMI in scadenza al 31/12/2020 e moratoria finanziamenti in scadenza al 31/01/2021 si tratta di misure positive ma la sensazione è che non potranno bastare. Sono necessarie soluzioni innovative in grado di ridurre l'esigenza di ricorso al credito bancario come ad es. la nostra proposta del Baratto Finanziario 4.0 (segue dettaglio all'Art. 192).

ART. 56. (Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)

Crediamo che, al pari dei finanziamenti previsti per i patronati che assistono le persone, sia necessario supportare in un simile momento storico-economico anche le associazioni che assistono le imprese.

In questo ambito sarebbe coerente l'ammissione del Codice ATECO relativo alle Associazioni sindacali 94.11.00 alle detrazioni rispetto agli affitti almeno per quanto riguarda le rappresentanze delle PMI. Una tale revisione favorirebbe peraltro chi non ha l'immobile in proprietà.

ART. 108 (Adeguamento normativa IVA per Enti Non Commerciali – procedura d'infrazione UE)

Questa previsione determinerà l'obbligo di apertura della partita Iva anche per molte associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale (senza fini commerciali), comprese quelle di categoria e sindacali. Il tutto avrà un rilevante impatto operativo in termini di adempimenti Iva (fatturazione, annotazione, dichiarazione) che richiedono tempo per l'adeguamento.

Si chiede di valutare l'opportunità di introdurre il seguente comma 2.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1/1/2022. Per le prestazioni esenti di cui al nuovo comma 2 dell'articolo 10 del d.P.R. 633/72 può trovare applicazione la disciplina della "dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti" prevista dall'articolo 36-bis del medesimo d.P.R. 633/72 compreso l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1 del d.lgs. 127/2015. Il comma 27-quinquies, del citato articolo 10 è sostituito con il seguente "le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1, 19-bis2 e 36-bis"

Motivazione emendamento

Il differimento della decorrenza al 2022 può consentire all'Agenzia delle Entrate di fornire in tempo utile sufficientemente dettagli interpretativi. Le ulteriori disposizioni hanno lo scopo (i) di confermare la praticabilità delle semplificazioni di cui all'articolo 36-bis del DPR 633/72 e l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica e (ii) di precisare che l'esenzione di cui al comma 27-quinquies dell'articolo 10 sono applicabili anche nel caso di acquisti effettuati da soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 36-bis.

ART. 119. (Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus)

In relazione ai fondi stanziati per il rimborso delle rate leasing, per quanto apprezzabili, si segnala l'esigenza di farli convergere in un unico plafond che non evidenzia la natura dei beneficiari attualmente distinta in bus adibiti alle linee commerciali e bus turistici.

Il numero dei primi è difatti esiguo rispetto ai 20 milioni previsti e, al contrario, il numero dei secondi è talmente ampio che la somma dei 50 milioni rischia di essere insufficiente.

Proponiamo quindi che sia istituito un plafond unico da 70 milioni da destinarsi al rimborso rate leasing dei bus turistici del periodo 2018-2020.

Segnaliamo inoltre l'esigenza che tra i beneficiari del rimborso siano inseriti - oltre ai leasing e ai finanziamenti - anche gli autofinanziamenti, da calcolare in percentuale tra le quote di ammortamento.

Al tempo stesso, riteniamo opportuno ampliare la forbice temporale del rimborso, reputato troppo breve perché in riferimento al biennio 2018-2020. Andrebbe invece estesa al quadriennio 2016-2020 con opportuno adeguamento dei fondi stanziati che andrebbero raddoppiati proporzionalmente al periodo di validità, raggiungendo un valore di 140 milioni.

ART. 126. (Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

Decarbonizzazione dei trasporti (Green mobility): interventi per promuovere la transizione energetica dei veicoli adibiti al soccorso stradale.

Nonostante i progressi dell'Italia in tema di riduzione delle emissioni di CO2 e di incremento della quota di fonti rinnovabili di energia, sono necessari investimenti e riforme per raggiungere gli obiettivi fissati in sede europea (European Green Deal).

Risulta ancora elevato l'inquinamento dei centri urbani, del suolo e delle acque.

Nel Paese sono attive migliaia di aziende nel settore del soccorso stradale meccanico e della custodia giudiziaria. Ognuna svolge la propria attività con svariati mezzi di soccorso, da utilizzare in base alla tipologia dell'intervento richiesto. Si tratta, nella quasi totalità, di carri con motori termici, talvolta con all'attivo centinaia di migliaia di chilometri percorsi.

Questa tipologia di carri è utilizzata anche per le rimozioni dei mezzi in sosta di intralcio nelle grandi città e nei centri storici.

Occorre quindi favorire la rapida sostituzione dei mezzi di soccorso meccanico tradizionali, mossi prevalentemente da motori diesel, con veicoli full electric o ibridi.

Oltre ai vantaggi in termini di riduzione delle emissioni, la misura è in grado di generare ricadute molto positive sulla filiera produttiva nazionale dei mezzi in argomento, atteso l'alto livello qualitativo e tecnologico raggiunto dai carri made in Italy nonché la quota di mercato attualmente detenuta dalle case produttrici nazionali.

Il progetto è coerente con l'analogo relativo all'autoproduzione di energia rinnovabile ed è collocato all'interno di una strategia intersettoriale, in grado di realizzare economie di scala e di scopo.

Sarebbe pertanto auspicabile una nuova misura da attivare entro il primo trimestre del 2021.

Da prevedere quindi incentivi diretti alle imprese o ad aggregazioni di imprese - al di là ed oltre a quelli già previsti all'articolo 39 - nel periodo 2021/2026 attraverso un mix agevolativo sotto forma di contributo e finanziamento finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e green dei processi produttivi delle imprese nelle filiere dei trasporti.

ART. 130 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

Sembra mancare una strategia di approccio unitario a questo tema.

ART. 132 (Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

Decarbonizzazione dei trasporti, promozione della mobilità ad impatto ambientale sostenibile: servizio mobile di ricarica di veicoli elettrici.

L'Italia risulta molto indietro rispetto alla media europea nel processo di svecchiamento del parco circolante dei veicoli a motore.

Tuttavia, secondo recenti stime, nel prossimo decennio i veicoli elettrici potrebbero raggiungere una quota di mercato pari al 20/30% delle nuove immatricolazioni.

I dati dimostrano che la diffusione dei veicoli elettrici è in incremento nella UE, mentre diminuiscono i costi di produzione e aumentano i punti di ricarica presenti sul territorio. Nel 2019, le vendite nei Paesi UE sono state 564mila, pari a una quota del 3,6%, che ha portato i veicoli elettrici sul territorio a 1,8 milioni.

In Italia, invece, nel 2019 sono stati immatricolati solo 17.200 veicoli elettrici, pari allo 0,9%, che ha portato le vendite cumulative di auto elettriche a 39.900. Rispetto al 2018, si è registrato un aumento del 75%, segno di una transizione all'elettrico in atto nell'ambito della mobilità sostenibile, seppure con ritmi di molto inferiori alla media europea.

Permane in Italia il problema della diffusione dei punti di ricarica, ancora non capillare e del tutto insufficiente a far superare un grande ostacolo alla diffusione della transizione all'elettrico: la soglia psicologica dell'autonomia del veicolo full electric, il timore di restare senza energia lontano da qualsiasi colonnina di ricarica.

La c.d. 'range anxiety', cioè l'ansia dell'autonomia chilometrica, incide ancora in modo determinante nella scelta del tipo di motorizzazione del veicolo da acquistare. Recentemente è stato presentato a Roma e Milano un servizio di ricarica mobile on demand, destinato ad intervenire in caso di veicoli elettrici fermi per esaurimento dell'energia.

Si tratta tuttavia di un tipo di soccorso caratterizzato dalla sola cessione di energia ed al momento attivo soltanto in due grandi città. Occorre adeguare la rete del soccorso stradale meccanico alla progressiva diffusione dei veicoli elettrici, tramite la creazione di nuovi servizi che facilitino l'approccio alla mobilità di nuova generazione.

Contributo di rilievo sul fronte delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli full electric.

I centri di soccorso stradale si dotano di speciali mezzi di soccorso dotati di un dispositivo di ricarica rapida, sufficiente per rimettere in marcia in pochi minuti il veicolo fermo. Il servizio viene erogato con una potenza di ricarica pari ad una colonnina di tipo fast (50 kW).

Il soccorso non si limiterebbe ad una semplice cessione di energia ma può prevedere anche il recupero e traino del veicolo nei casi più complessi, come in caso di avaria del gruppo batterie.

Il servizio è destinato ad essere erogato anche in abbonamento, con numero verde attivo H24, che assicuri l'invio immediato sul posto del carro attrezzi più vicino, prevedendo altresì una diffusione omogenea sul territorio nazionale, soprattutto nelle aree del Paese con minor numero di punti di ricarica attivi. Partenza immediata con conclusione della spesa nel periodo di eleggibilità 2026.

ART. 136. (Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

All'art. 136, si propone di aggiungere al punto 2 che recita "Al fine di sensibilizzare i consumatori alla promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, dopo l'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il seguente testo:

Art. 146 ter

Obbligo di canalizzazione delle acque meteoriche su suolo pubblico e privato volto ad evitare dispersione di acque e pericolosi ristagni

È obbligatorio il drenaggio delle acque meteoriche su suolo pubblico con conseguente convogliamento delle acque in eccesso verso invasi o sistemi fognari.

Gli enti proprietari e/o gestori delle aree pubbliche e reti stradali hanno 1 anno di tempo per adeguarsi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Ai proprietari privati di fabbricati e terreni viene concesso un termine di tre anni dall'entrata in vigore della predetta legge.

Lo Stato concede a quest'ultimi in tale periodo ai sensi dell'art. 119 del DL Rilancio convertito in Legge n. 77 del 17/07/20 un idro-bonus con le stesse modalità e condizioni dell'eco-bonus ivi contenute.

In caso di inottemperanza a tale obbligo viene comminata una sanzione amministrativa da € 500 a € 15.000.

Scopi dell'emendamento

Conseguire il risparmio dell'acqua non solo a valle dei sistemi di adduzione, ma anche a monte evitando le dispersioni pre-condutture. Allo stato attuale il territorio è una risorsa a rischio: fortemente compromesso dagli interventi dell'uomo e dagli eventi naturali catastrofici, quindi necessita di una tutela preventiva e di risanamento con scelte di difesa e tutela idrogeologica al fine di porre in sicurezza popolazione, insediamenti e infrastrutture: tutto questo per arginare un danno ambientale.

Si segnala, inoltre, che il drenaggio delle acque meteoriche costituisce attività basilica di contrasto al rischio idrogeologico plurimillenario da quando l'uomo da cacciatore-raccoglitore si è fatto agricoltore.

Sul punto già il Parlamento si è espresso con un O.d.g. alla legge n. 77 del 17/07/2020 per la concessione di un bonus per questo tipo di attività in estensione dell'eco-bonus.

ART. 150. (Fondo per la perequazione infrastrutturale)

Si valuti di aggiungere a questo articolo un comma 1) quater così formulato:

"tale visione perequativa si estende anche all'esercizio e alla manutenzione delle infrastrutture secondo parametri standard di carattere generale, integrabili con indicatori locali".

In particolare, per quanto riguarda la rete stradale si fa riferimento per sviluppare questa perequazione ai principi espressi dal D.lgs. 35/11, dalle Linee Guida del DM 2/5/2012 del MIT e dalle innovazioni tecnologiche previste dal DM n. 70/18 del MIT sulla smart road.

Tale perequazione di esercizio della rete stradale deve avvenire per il D.lgs. 35/11 entro l'1/1/2021 per tutta la rete viaria nazionale senza ulteriori possibilità di proroga, così come è avvenuto in precedenza, nello spirito costruttivo della perequazione infrastrutturale qui propugnata.

Scopi dell'emendamento

Troppo spesso nel nostro Paese non si passa dalle enunciazioni ai fatti: la manutenzione è operazione diurna e costante non certo meno importante dello sforzo titanico della costruzione. Occorre, a nostro avviso, che venga finanziata la perequazione sia dell'essere che del divenire delle opere infrastrutturali per essere certi di viaggiare in sicurezza senza che crollino ponti e viadotti.

ARTT. 184 -186 (Piano nazionale di ripresa e resilienza - PnRR)

Da lunedì 16 novembre 2020 (quindi la norma opererà retroattivamente) **al 31/12/2022** (con finestra al 30/6/2023 per i contratti con acconto del 20% entro il 31/12/2022) saranno finanziati con credito d'imposta i seguenti investimenti. Il piano è quindi **biennale e non triennale** come paventato nelle settimane scorse ma comunque apprezzabile.

Beni	Importo	Credito d'imposta	Quote annuali
Beni materiali industria 4.0	≤ 2,5 milioni	50% (in precedenza era 40%) che torna al 40% nel 2022	3 (erano 5 in precedenza)
	>2,5 milioni ≤ 10 milioni	30% (in precedenza era 20%) che torna al 20% nel 2022	
	>10 milioni ≤ 20 milioni	10% (in precedenza zero) fino al 2022	
Altri beni materiali	≤ 2 milioni	10% (in precedenza era 6%) (*) che torna al 6% nel 2022	3 (1 se ricavi < 5 mil) (erano 5 in precedenza)
Beni immateriali industria 4.0	≤ 1 milione (in precedenza era 700.000)	20% (in precedenza era 15%) fino al 2022	3
Altri beni immateriali	≤ 1 milione (in precedenza non c'era)	10% (in precedenza zero) (*) che torna al 6% nel 2022	3 (1 se ricavi < 5 mil)

(*) 15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici per lavoro agile

Dubbi interpretativi sorgono in merito agli investimenti che saranno realizzati entro il 30/6/2021 con contratto sottoscritto e acconto (almeno del 20%) pagato entro il 31/12/2020 per l'effetto dell'articolo 1, comma 196, della L. 160/2019 (disciplina precedente) che non risulta essere in previsione di abrogazione. Anche al fine di escludere l'applicazione di un doppio beneficio (sia per l'effetto della vecchia che della nuova norma) si propone l'inserimento del **seguente emendamento**.

Comma 13-bis. "Il credito d'imposta nella disciplina dei commi da 1 a 13 trova applicazione anche nelle situazioni disciplinate dall'articolo 1 comma 196 della L. 196/2019".

Positivo anche il rafforzamento del credito R&S (20% invece del 12% con tetto a 4 milioni anziché 3), innovazione tecnologica e design (10% invece di 6% con massima a 2 milioni invece di 1,5).

ART. 189. (Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)

Per quanto riguarda il comma 1:

Premesso che:

- L'introduzione di una nuova tassa alle imprese compromette ulteriormente un sistema già seriamente gravato a livello di oneri fiscali e costi di sistema;

- La nuova tassa è inserita nel Titolo II del presente schema della Legge di bilancio 2021 concernente "Rimodulazione misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica" e oggettivamente non può essere considerata una tassa per l'ambiente perché i relativi introiti non saranno destinati a nuovi interventi per il miglioramento ambientale ma solo per il risanamento dei conti pubblici;

Prendendo atto positivamente che:

- La detassazione delle materie plastiche riciclate rappresenta un segnale importante e condiviso per il rilancio di un comparto che è leader nel mondo per tecnologie di processo e per qualità di materiali riciclati prodotti;

Si evidenzia:

- la necessità di prevedere norme che siano determinate e certe nelle tempistiche, senza quindi i numerosi rinvii a decreti successivi; le imprese della trasformazione degli imballaggi in plastica usufruiscono di uno spazio temporale di un anno (1 luglio 2020 - 1° luglio 2021) per riorganizzare il proprio mercato, per possibili riconversioni e per *up grade* impiantistici; pertanto se la scelta del Governo si è orientata su una proroga - confermando quindi la cosiddetta Plastic Tax - si auspica, in particolare nei termini e nella decretazione prevista a cura dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si dia alle imprese un preciso quadro normativo entro cui operare, nonché agevolazioni mirate.

Per quanto riguarda il comma 2:

Si evidenzia

- la piena condivisione con la nuova disposizione che rende strutturale dal 2021 - proprio con l'obiettivo di dare certezze agli operatori - quanto la Legge 126 /2020 (conversione in legge del DL 14 agosto 2020 n. 104) ha disposto in via sperimentale al solo 2021 in materia di riciclo del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti.

ART. 192. (Semplificazioni fiscali)

Con l'emergenza pandemica ci si sarebbe aspettati e ci si auspicava un **piano Marshall antiburocrazia**. Dal punto di vista fiscale nulla è stato ancora fatto in tal senso, salvo introdurre proroghe necessarie (ma confusionarie) per non parlare dei chiarimenti sul filo di lana (per non dire a tempo scaduto)¹ in merito alle numerose istanze introdotte per gestire la cassa integrazione, i bonus, gli indennizzi e i vari fondo perduto. Una situazione che ha messo (e continua a mettere) in seria difficoltà (anche psicofisica) gli operatori che si dedicano ai numerosi adempimenti.

Ciò premesso riportiamo alcune osservazioni e alcune proposte così collocate:

1. note di analisi a commento delle (poche) misure contenute nell'articolo 197 del DDL Bilancio (di cui, come diremo, Confimi, è contraria al tentativo di ricondurre nuovamente a scadenza praticamente mensile l'**esterometro**);

¹ A settembre, ad esempio, l'AdE ha pubblicato e chiarito aspetti (risposte AdE 401, 403, 405) fuori tempo utile (l'istanza era scaduta il 7 agosto).

2. proposte per ridurre le criticità di accesso al credito e contrastare i problemi di liquidità attraverso soluzioni innovative basate sulla fatturazione elettronica (di cui si raccomanda, in particolare, l'analisi della proposta denominata "**baratto finanziario 4.0**" oggetto peraltro di un recente PDL - il n. 2777- che, per velocizzarne l'attuazione, andrebbe emendato in seno alla manovra);
3. altre proposte di semplificazione urgenti ed opportune (fra le quali la soluzione definitiva alla questione della **detrazione sulle fatture di fine anno** oggetto di nuova nostra denuncia a marzo 2020, assieme all'Associazione Nazionale Commercialisti, alla Commissione UE).

NOTE DI ANALISI MISURE ARTICOLO 197 DDL

Comma 1. Annotazione Iva soggetti trimestrali

Per i soggetti che, avendone i requisiti dimensionali (euro 400/700 mila di volume d'affari), hanno optato per la liquidazione Iva trimestrale ai sensi dell'articolo 7 del dPR 542/99 viene stabilita (nuovo comma 4) la facoltà di annotare le fatture attive entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione, anziché nei termini ordinari dell'articolo 23 (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e con imputazione al mese di effettuazione).

Non vi sono motivi di contrarietà, ma non si può non osservare quanto segue:

- 1) la relazione tecnica dice che *"la disposizione di cui al comma 1 intende rafforzare l'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni di cui al citato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta"* ma **tale affermazione risulta imprecisa** giacché **l'allineamento non avviene con il termine di scadenza della liquidazione** (giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) bensì a quello attualmente previsto dall'esterometro (fine mese successivo al trimestre di riferimento) di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 127/2015 all'articolo 21-bis del DL 78/2020 (fine del mese successivo al trimestre);
- 2) la novità risulta, lato contribuente, in buona parte pleonastica giacché ai contribuenti che tengono le scritture contabili (fra le quali quelle dell'articolo 23) in modalità meccanografica (elettronica) il DM 11/08/1975 (emanato ai sensi dell'art.73 del dPR 633/72) consente di eseguire le annotazioni entro 60 gg dalla data di effettuazione delle operazioni fermo restando l'obbligo di tener conto nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del Dpr 633/72 (liquidazioni Iva), di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui si riferiscono; **la semplificazione pare quindi più di interesse per l'Agenzia delle Entrate** che dal 2021 si prefigge di fornire (fra le altre) **le bozze dei registri Iva** per l'effetto delle disposizioni sperimentali previste dall'articolo 4 del D.Lgs n. 127/2015.

Se l'intento del legislativo è effettivamente quello di introdurre elementi distensivi di semplificazione dando prevalenza alla sostanza (rispetto del puntuale termine di riscossione dell'imposta) dovrebbe pertanto riconoscere quanto indicato a seguire.

Chiarire che sono meramente formali le tardive emissioni (trasmissioni) delle fatture che rispettano comunque i termini di versamento dell'imposta

L'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs n. 472/97 (norma introdotta in attuazione dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente) dispone che *"Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo"*.

L'Agenzia delle entrate, però, in più occasioni ha interpretato in modo restrittivo detta disposizione (da ultimo addirittura con il "Principio di diritto AdE n. 23 del 11/11/2019) con il paradosso che un contribuente sarebbe sanzionabile per omessa fatturazione (ancorché in misura fissa da € 250 a € 2.000) per aver trasmesso la fattura in ritardo anche di un solo giorno (16 del mese successivo anziché 15) pur avendo tempestivamente versato la relativa Iva il giorno 16.

Si propone il seguente emendamento all'articolo 197 del DDL Bilancio 2021.

*"**Comma 1-bis.** L'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs n. 472/97, si interpreta nel senso che non sono sanzionabili per omessa fatturazione le fatture elettroniche trasmesse in tempo utile per effettuare il tempestivo versamento dell'Iva dovuta per il periodo di riferimento"*.

Commi 2 e 3. Operazioni transfrontaliere (esterometro)

Per le operazioni effettuate **dal 01/01/2022** (comma 2) viene previsto l'utilizzo del tracciato della fattura elettronica (quello previsto dal comma 2 del Dlgs 127/2015 per la fatturazione fra residenti):

- per la trasmissione dei dati delle operazioni attive nei confronti di non residenti/stabiliti, entro il medesimo termine di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per la trasmissione dei dati delle operazioni ricevute da non residenti/stabiliti, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Per le medesime operazioni effettuate **dal 01/01/2022** (comma 3) è confermata, in caso di violazione, la sanzione di 2 euro per fattura ma il limite massimo irrogabile di € 1.000 a trimestre viene elevato ad € 400 al mese (max 1.200 a trimestre).

Ciò premesso, si legge nella relazione tecnica al DDL che la modifica del comma 2 *"è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all'Agenzia i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'obbligo di trasmissione di un'apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere"*. Non possiamo non osservare come **l'affermazione fornita dai tecnici ministeriali al Parlamento sia palesemente fuorviante** giacché i contribuenti hanno già la possibilità (lo prevede il provvedimento AdE 30/4/2018 § 9) di usare i tracciati della fattura elettronica in luogo dell'esterometro. **La novità** che i tecnici vorrebbero introdurre **spazza via, di fatto, il termine trimestrale** (con scadenza entro la fine del mese successivo) **faticosamente introdotto** con effetto dal 25/12/2019 grazie ad un apprezzato **emendamento bipartisan** (14.4, 16.23, 16.21 e 58.2 rispettivamente in quota Lega, Forza Italia, PD e M5S) approvato dalla Commissione Finanze della

Camera nella sessione notturna di domenica 1° dicembre 2019 al DDL C.2220 di conversione del decreto fiscale (comma 1-bis dell'art. 16 del DL 124/2019).

La vera finalità ricercata dal ministero non è quindi quella di semplificare la vita al contribuente (se così fosse lascerebbe le cose come sono) quanto piuttosto (lo confessa qualche riga a seguire la relazione stessa) il fatto che con la novità in analisi "*consente all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*" (le c.d. "precompilate"). Bozze che - lo possiamo anticipare con sufficiente cognizione di causa - verranno sbandierate come un grande risultato di semplificazione attraverso il quale l'AdE precompila registri, liquidazioni e dichiarazioni Iva ma che bozze rimarranno poiché per poterle utilizzare i contribuenti dovranno modificarle e integrarle mantenendo la responsabilità del contenuto. Nonostante le - pur apprezzabili - implementazioni alle specifiche tecniche imposte con il recente provvedimento del 28/2/2020 n. 99922 obbligatorie dal 1/1/2021 (facoltative dal 1/10/2020) rimarranno infatti ancora molti gli aspetti che l'AdE non sarà in grado di gestire a partire, a titolo esemplificativo, dall'aspetto (tutt'altro che trascurabile) secondo cui - lato cessionario/committente - le elaborazioni AdE considereranno (erroneamente) sempre detraibile al 100% l'imposta risultante dalle fatture elettroniche trasmesse dai fornitori. In termini semplici nessun risultato a debito/credito che risulterà da dette elaborazioni potrà mai essere considerato sufficientemente attendibile.

La modifica del comma 2 in analisi non semplifica gli adempimenti al contribuente ma li complica giacché con detta modifica il contribuente, dal 2022, dovrebbe tornare (nuovamente) a gestire 12 scadenze (invece di 4), soprattutto per la gestione del ciclo passivo.

La novità risulterà particolarmente pesante per la gestione del ciclo passivo poiché il termine del 15 del mese successivo (ancorché corrisponda a quello entro il quale è obbligatorio operare il reverse charge) risulta troppo breve per una gestione elettronica/SdI che renderebbe palesi inevitabili ritardi (oltre alle sanzioni per ritardata applicazione del reverse charge - minimo da € 500 a 20.000² - risulterebbero altresì sanzionabili per l'esterometro fino a € 4.800 annui) oggi gestiti, sotto traccia, grazie ad una gestione analogica dell'adempimento Iva abbinato ad un esterometro trimestrale.

Dal lato attivo sono invece già molti gli operatori che hanno adottato la fatturazione elettronica anche verso i non residenti (pur non essendo obbligatoria) ferma restando la consegna in modalità tradizionale al cliente. La norma, lato attivo, estende però l'adempimento anche "*ai documenti che ne certificano i corrispettivi*"; la novità non pare destare preoccupazione per i documenti commerciali (non a valenza fiscale) soggetti ad Iva (non saranno distinguibili da quelli emessi a favore di soggetti residenti) mentre continua a rimanere non chiara la gestione delle vendite a distanza intra Ue verso privati (e-commerce B2C) considerato l'esonero sia dall'obbligo di fatturazione (art. 22) che di adozione dei registratori telematici (DM 10/5/2020). La sensazione è che detto richiamo sia tuttavia da ricondurre proprio a tale ipotesi per la quale, fin dallo spesometro 2017, i provvedimenti dell'AdE prevedono la comunicazione con l'utilizzo della natura N7 (invariata anche a seguito delle novità dei tracciati introdotte dal Provvedimento 99922 del febbraio 2020).

Si osserva, infine, che la novità, obbligando gli operatori, nei fatti, ad adottare la fatturazione elettronica anche nei rapporti con non residenti viola (a giudizio di chi scrive) l'autorizzazione comunitaria di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/593 DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2018.

² Art. 6, comma 6-bis, D.Lgs 471/97.

Tutto ciò premesso, Confimi suggerisce di riscrivere completamente il comma 2 con l'emendamento indicato a seguire.

Razionalizzazione adempimenti per operazioni in reverse charge, split payment e semplificazione gestione elenchi riepilogativi Intrastat

Laddove si continui a non voler considerare che, grazie all'avvio della fatturazione elettronica, sia opportuno in ottica semplificatrice (ma non solo) eliminare l'istituto del *reverse charge interno*³, si consideri quantomeno l'opportunità (ferme restando le differenze sostanziali) di renderlo formalmente analogo allo *split payment*⁴.

Rappresenterebbe altresì un'apprezzabile **semplificazione e razionalizzazione** consentire ai contribuenti la possibilità di sostituire la presentazione degli elenchi Intrastat con la fatturazione elettronica, per le operazioni attive, e l'esterometro per quelle passive. Comunicazione esterometro di cui va mantenuta l'attuale scadenza trimestrale, ferma restando la possibilità (facoltà), per chi preferisce, di gestirlo attraverso la fatturazione elettronica. Facoltà che potrebbe trovare stimolo (fra gli operatori di maggiori dimensioni che tengono la contabilità in proprio) se con l'uso della fattura elettronica venisse implementato (in via facoltativa) anche ai fini della contestuale gestione degli elenchi Intrastat per le operazioni intracomunitarie.

Testo della proposta emendativa

Sostituire il comma 2 con il seguente. *"All'articolo 1 del D.Lgs n. 127/2015, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:*

3-quater. *Per le fatture ricevute nella modalità di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, e dell'articolo 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/72, si considerano assolute, fino al 31/12/2021, a scelta del contribuente: a) attraverso un documento da emettere secondo le modalità del citato comma 3 che richiami gli estremi della fattura ricevuta e i dati dell'integrazione secondo modalità da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; b) attraverso la mera annotazione effettuata ai sensi dell'articolo 23 o 24 nonché, ai fini della detrazione, articolo 25 del DPR n. 633/72. I soggetti che intendono avvalersi delle semplificazioni di cui all'articolo 4 devono avvalersi della modalità di cui alla lettera a).*

3-quinquies. *Dal 1° gennaio 2022, fermo restando l'applicazione dell'inversione contabile, le fatture relative alle operazioni di cui al comma precedente vanno emesse esponendo anche l'Iva, in analogia alla disciplina dello split payment, secondo le modalità da individuare con provvedimento*

³ Per Confimi rimane ferma la richiesta, sostenuta da anni, di ridurre le casistiche in deroga soggette al meccanismo del **reverse charge** ai sensi dell'articolo 17 comma 6 del DPR 633/72 (settore edilizia e dintorni in particolare). La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Dette casistiche vanno quindi ridotte e semplificate restituendo la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti Iva non incassandola sulle proprie forniture a causa del reverse charge.

⁴ Analoga posizione (richiesta di eliminazione) in merito alla disciplina dello **split payment** di cui all'articolo 17-ter del DPR che doveva cessare il 30/6/2020 mentre è stato prorogato al 30/6/2023. Al riguardo si impone in tutta evidenza il fatto che con il rinnovo della deroga in scadenza lo scorso 30/6/2020 siano stati delusi e rese vane: (1) i propri contribuenti (imprese); (2) le promesse fatte alla stessa Unione europea che, altrettanto incredibilmente, ha, ciononostante, concesso il prolungamento della deroga. Va osservato, infatti, che la sola ipotesi di chiedere una proroga era da rigettare giacché, ricordiamolo bene, lo Stato italiano: (i) si era formalmente impegnato (marzo 2017) a non chiedere ulteriori rinnovi considerato che in funzione dell'estensione in vigore da luglio 2017 fu assicurato come - grazie alla fatturazione elettronica - sarebbe stata nel frattempo posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica; (ii) in occasione (settembre 2017) della richiesta di autorizzazione alla fatturazione elettronica generalizzata (concessa il 16 aprile 2018 con Decisione UE n. 2018/593) l'Italia ebbe altresì a dichiarare che con la fattura elettronica sarebbe riuscita a ridurre da 18 a 3 mesi il lasso di tempo necessario per accertare l'esistenza di un operatore inadempiente ponendo più rapidamente fine alle catene fraudolente.

del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in grado di garantire, anche per il cessionario o il committente, l'inserimento nei registri e per gli adempimenti previsti dall'articolo 4.

3-sexies. *Il cessionario o committente residente o stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in inversione contabile di cui all'articolo 46 e 47 del D.L. 331/93 e articolo 17 comma 2 del DPR n. 633/72 attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità tecniche. In tal caso la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-bis non è obbligatoria.*

3-septies. *Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono apportate integrazioni alle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nonché per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-bis affinché per le operazioni effettuate dal 1/1/2022 gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché attraverso la trasmissione di cui al comma 3-bis oppure 3-sexies per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi purché effettuata mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo."*

Motivazioni

L'emendamento **non richiede coperture erariali** trattandosi di misure procedurali volte a semplificare gli adempimenti in materia di fatturazione elettronica e comunicazioni annesse.

Operazioni in reverse charge interno. L'emendamento, per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-quater**, introduce nella norma primaria quando - di fatto - già previsto dalle nuove specifiche tecniche introdotte dal Provvedimento AdE n. 99922/2020 (tipo documento TD16 in particolare) e mira a risolvere fino al 31/12/2021 la criticità legata al fatto che il cessionario/committente che riceve fatture elettroniche relative ad operazioni in reverse charge non può integrare le fatture stesse (con aliquota ed Iva) come sarebbe richiesto dall'art. 17 comma 5 e dall'art. 74 comma 7 del DPR 633/72. La fattura elettronica non è infatti modificabile pena il venir meno del requisito dell'integrità di cui art. 21 del DPR 633/72. Per risolvere a regime, dal 2022, detta criticità, il **comma 3-quinquies**, prevede che il fornitore emetta fattura esponendo l'Iva secondo modalità simili a quelle attualmente previste dallo split-payment ma da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Acquisti da non residenti in reverse charge. L'emendamento, per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-sexiesr**, introduce nella norma primaria quanto - di fatto - già previsto dalle nuove specifiche tecniche introdotte dal Provvedimento AdE n. 99922/2020 (tipo documento TD17, TD18 e TD19) in merito alla facoltà di gestire in modalità elettronica il reverse charge previsto per gli acquisti di servizi da non residenti, gli acquisti intracomunitari di beni e per gli altri acquisti interni da non residenti.

Operazioni con controparti intracomunitarie ed Intrastat. Per la parte in cui si propone l'introduzione del **comma 3-septies** dell'art. 1 del D.Lgs 127/2015, si chiede all'Agenzia delle Entrate, di concerto con Agenzia delle Dogane e d'intesa con l'Istat di implementare, a partire dal 2022, le specifiche tecniche della fatturazione elettronica e dell'esterometro con i dati (nomenclatura combinata delle merci e codice CPA servizi da agganciare agli articoli) che, laddove introdotti, consentano una spontanea e automatica gestione rispettivamente "giornaliera" (per la

FE) e mensile (per l'esterometro) dei dati relativi alle operazioni intracomunitarie. Tali accorgimenti potrebbero infatti consentire attraverso la fattura elettronica attiva (codice destinatario XXXXXXX) di evitare non solo l'esterometro (come già prevede il provvedimento AdE del 30/4/2018 § 9) ma anche degli elenchi Intra 1. Dal lato acquisti, invece, non potendo attualmente pretendere fattura elettronica dal fornitore comunitario, l'esterometro integrato potrà egualmente garantire la sostituzione degli Intra 2 unificando quindi (per i mensili) i due adempimenti (esterometro ed Intrastat), a condizione che il cliente trasmetta i dati entro il 25 del mese successivo anziché entro la fine del mese al trimestre (come previsto dal comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 127/2015 modificato dal comma 1-bis dell'art. 16 del DL 124/2019). Analoga implementazione va attuata per l'ipotesi in cui il cessionario o committente di beni o servizi intracomunitari preferisca adempiere all'applicazione del reverse charge nella modalità elettronica di cui al comma 3-sexies. L'Istat, in questi casi, potrebbe quindi ricevere i dati dall'AdE anche ben prima delle attuali scadenze.

PROPOSTE PER RIDURRE LE CRITICITÀ DI ACCESSO AL CREDITO E CONTRASTARE I PROBLEMI DI LIQUIDITÀ ATTRAVERSO SOLUZIONI INNOVATIVE BASATE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Il baratto finanziario 4.0

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche) (PDL 2777 [Garavaglia](#), [Comaroli](#), [Gava](#), [Frassini](#), [Cattoi](#), [Cestari](#), [Paternoster](#))

Servono nuove soluzioni per contrastare il rischio di fallimenti sistemici. L'Italia, con la sua fattura elettronica introdotta nel 2019, almeno una, la potrebbe concretizzare in pochissimo tempo.

La proposta è da pochi giorni oggetto del **PDL 2777 Garavaglia ed altri** e, data l'importanza che potrebbe avere la sua veloce introduzione al fine il rischio dei suddetti fallimenti sistemici, si chiede alle **Commissioni auditrice al DDL bilancio 2021 di valutarne la velocizzazione di detta proposta con il seguente emendamento all'articolo 197 "semplificazioni fiscali"**.

Testo proposta emendativa

All' articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali."
2. L'individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio di cui al comma 1 è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

Motivazioni ed analisi

L'emendamento prevede l'implementazione della piattaforma "Fatture e Corrispettivi", gestita dall'Agenzia delle Entrate e Sogei, al fine di consentire agli operatori residenti o stabiliti di effettuare **compensazioni, in modalità anche multilaterale, dei propri debiti e crediti commerciali** relativi a **forniture interne documentate da fattura elettronica** emessa a norma dell'articolo 1 del D.Lgs 127/2015 e relative disposizioni attuative; in questo modo potranno essere significativamente ridotte le esigenze di ricorso al credito bancario.

Si ritiene **non siano necessarie particolari coperture erariali** poiché la gestione e l'implementazione della piattaforma (SdI) di gestione della fatturazione elettronica è già finanziata da precedenti provvedimenti (legge di bilancio 2018). In caso contrario, agli oneri derivanti dall'adeguamento della piattaforma di cui all'art. 2 si potrà provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A causa della pandemia Covid-19 l'instabilità finanziaria sarà inevitabilmente ancora più elevata di quanto non lo sia cronicamente in Italia. *"Il tributo che dovrà pagare l'economia reale sarà rilevante, per i lavoratori e per le imprese"* sono parole del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco (aprile 2020)⁵ e questa eccezionale situazione - ha aggiunto - richiede **azioni da intraprendere a tutti i livelli**.

Con il Covid-19, per il momento, non si sono viste né soluzioni convincenti in grado quantomeno di puntellare nel medio lungo periodo il (da troppi anni) fragile sistema economico nazionale, né semplificazioni. A fatica, a suon di complicazioni e burocrazia, s'è provato a fare qualcosa per il breve. Confidare solo sulle (pur necessarie) soluzioni europee di breve periodo e sull'aumento del debito pubblico potrebbe rivelarsi devastante, tanto più se si dovesse concretizzare un nuovo *lockdown* che porterà alla contrazione dei consumi interni e degli investimenti con effetti negativi su intere filiere.

Potranno invero risultare parzialmente positive le disposizioni (artt. 40 e 41 del DDL) legate (se saranno confermate) alla proroga di altri 6 mesi del *Temporary framework* e quindi delle misure del Cura Italia e del Decreto liquidità quali la moratoria dei mutui in scadenza il prossimo 31 gennaio nonché l'allungamento oltre il 31 dicembre della (non sempre concretizzabile) possibilità di accedere alle garanzie Statali con il fondo PMI; va da sé, tuttavia, che confidare in questa prospettiva rappresenta solo un espediente per non affrontare il problema e rinviarlo di qualche mese, nascondendo le sofferenze (anche quelle bancarie) sotto il tappeto.

Dal versante liquidità preoccupano infatti le nuove regole (*calendar provisioning*) per i crediti deteriorati (NPL) che dal prossimo anno spingeranno gli istituti di credito a incrementare gli accantonamenti riducendo conseguentemente le possibilità di concedere nuovi prestiti (ovvero immettere liquidità nell'economia reale), generando disastri anche sui bilanci delle banche. E' **un rischio** su cui è recentemente tornato (ottobre 2020) **lo stesso Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco**⁶ che **non ha nascosto la prospettiva che l'emergenza Covid-19 "colpisca anche istituti di crediti nel mondo"** e che fa eco all'appello dell'ABI stessa di rivedere le regole degli NPL. Nulla in contrario, in merito a tali richieste, ma non è un mistero che in Europa ci sia chi non si

⁵ In un intervento del 17 aprile al 101° Meeting del Development Committee della Banca Mondiale e dell'Fondo Monetario Internazionale (Fmi) a Washington.

⁶ Intervento del 23 ottobre alla videoconferenza "Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" organizzata dall'Università Bocconi.

fida degli attivi delle banche del sud Europa e che la % del credito deteriorato in detta area (vedi tavola a seguire) sia ben sopra la media UE del 2,94% sul totale (l'Italia quota 6,08% ed è seconda solo a Grecia e Cipro).

T04.02.2 Asset quality: non-performing loans and advances by country
(EUR billions; percentages)

Country (Q2 2020)	Loans and advances ²⁾	Non-performing loans and advances	Non-performing loans ratio
Belgium	504.03	8.30	1.65%
Germany	2,838.19	34.87	1.22%
Estonia	31.41	0.50	1.59%
Ireland	352.74	11.82	3.35%
Greece	202.34	61.34	30.31%
Spain	2,628.99	79.27	3.02%
France	5,408.25	128.58	2.34%
Italy	1,804.87	109.69	6.08%
Cyprus	31.81	4.28	13.45%
Latvia	C	C	C
Lithuania	21.55	0.29	1.36%
Luxembourg	133.16	0.93	0.70%
Malta	15.84	0.54	3.47%
Netherlands	2,004.29	37.74	1.88%
Austria	450.22	9.39	2.09%
Portugal	147.65	9.61	6.51%
Slovenia	C	C	C
Slovakia ¹⁾	-	-	-
Finland	508.61	7.87	1.51%
Total	17,106.63	503.37	2.94%

Source: ECB.
Notes: Significant institutions at the highest level of consolidation for which common reporting (COREP) and financial reporting (FINREP) are available.
C: the value is suppressed for confidentiality reasons.
1) There are no significant institutions at the highest level of consolidation in Slovakia.
2) Loans and advances in the asset quality tables are displayed at gross carrying amount. In line with FINREP: I) held for trading exposures are excluded, II) cash balances at central banks and other demand deposits are included.

Il sistema bancario e finanziario nazionale da troppo tempo è chiaramente vittima di scelte sovranazionali e di politiche che ne hanno minato la funzione storica (raccogliere risparmio e concedere credito) ed il nostro Paese - Covid-19 e precedenti crisi finanziarie a parte - non cresce complessivamente da oltre 20 anni.

Mai come oggi servono nuove soluzioni in grado di agevolare la circolazione di beni e servizi anche con meno liquidità. Il baratto finanziario 4.0 può rappresentare una soluzione a tal fine. Tale baratto si poggia sulla **compensazione multilaterale di crediti e debiti commerciali** che potrebbe essere realizzata su scala massiva nazionale se solo si aprissero gli occhi sul fatto che la piattaforma delle fatture elettroniche (Agenzia Entrate e Sogei), in cui transitano 2 miliardi di fatture l'anno (gran parte delle quali rappresentano un credito per il fornitore e un debito per il cliente), potrebbe essere implementata - quantomeno nel B2B - per rendere tutto agevole e semplice (basterebbe un semplice algoritmo in grado di intercettare le relazioni - vedi Tavola 1 a seguire - fra chi aderisce - in via volontaria - al sistema del baratto finanziario).

Tavola 1 – Esempio compensazione multilaterale crediti e debiti commerciali documentati da fatture elettroniche (baratto finanziario 4.0)


Nell'esempio che segue ALFA, BETA, GAMMA e ZETA necessitano di liquidità per **complessivi 900** (ALFA 200; BETA 300 e 100; GAMMA 100; ZETA 200) per onorare nei termini i propri debiti commerciali. Considerato il comune minimo rappresentato da 100, intercettato dall'algoritmo nelle **5 relazioni di debito**, detti soggetti potrebbero **ridurre le proprie esposizioni debitorie a soli 400** (meno 500) realizzando nella filiera **quota parte dei propri crediti per 500**, senza muovere un euro. A seguito della compensazione proposta dal sistema (se accettata da tutte le parti intercettate): ALFA verrebbe azzerati i propri debiti; BETA li vedrebbe ridotti a 200 e solo vs GAMMA; GAMMA vedrebbe azzerati i propri debiti (realizzando una parte del proprio credito verso BETA che avrebbe avuto difficoltà ad onorarlo); ZETA, infine, vedrebbe ridotto a 100 i propri debiti (realizzando il proprio credito vs Beta che avrebbe avuto difficoltà ad incassare).

ALFA		BETA		GAMMA		ZETA	
...
Cr.vs Gamma	(D) 100 0	Cr.vs Alfa	(D) 200 100 0	Cr.vs Beta	(D) 300 200	Cr.vs Beta	(D) 100 0
Cr.vs Zeta	(D) 200 100	Db.vs Gamma	(A) 300 200	Db.vs Alfa	(A) 100 0	Db.vs Alfa	(A) 200 100
Db.vs Beta	(A) 200 100 0	Db. Vs Zeta	(A) 100 0				
...
Δ	+ 100	Δ	- 200	Δ	+ 200	Δ	- 100

Il nuovo baratto, rivisto in chiave tecnologica, può rappresentare una **moneta di scambio in grado di far circolare merci e servizi fra imprese e professionisti** in crisi di liquidità e non solo. Nulla che richieda l'emissione di nuova moneta né legale né virtuale e che possa destare la preoccupazione delle autorità monetarie, ma una soluzione che potrà:


1. **ridurre sensibilmente** (pur non eliminandole) **le esigenze di ricorso al credito bancario delle imprese non finanziarie** (si veda retro l'esemplificazione a Tavola 1) contribuendo così ad avvicinare (vedi Tavola 2) la % nazionale (il 56% dei debiti finanziari delle imprese è costituito da prestiti bancari) a quella media dell'area euro (il 36%) rendendo meno compromettenti le ripercussioni sull'attività economica di una eventuale restrizione delle politiche creditizie (in Italia il 30% del totale attivo delle banche è composto da prestiti alle imprese contro il 23% dell'area euro)⁷;

Tavola 2



⁷ Cfr Paolo Angelini, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia "La nuova regolamentazione sugli NPLs e il nuovo Codice delle crisi d'impresa", appunti per gli interventi al seminario "Crediti bancari deteriorati. Il compito del legislatore per un recupero tempestivo", promosso da AREL, Roma 21/10/2019.

2. **ridurre**, conseguentemente, **il fenomeno delle perdite su crediti** e i **ritardi della giustizia** troppo spesso le principali cause dei fallimenti delle imprese nonché fonte di buona parte dei crediti deteriorati nel sistema bancario; non è un mistero che l'impatto economico di dette perdite è tanto più rilevante nei paesi caratterizzati da tempi lunghi della Giustizia ed è noto (si veda Tavola 3) che l'Italia si colloca a tal riguardo fra le meno virtuose delle economie del nostro continente;



3. **contenere il fenomeno dell'usura** e dell'aggressione delle mafie sui soggetti in crisi di liquidità di cui sono in costante aumento i segnali di allarme; le mafie, infatti, sarebbero poco interessate ad un sistema non liquido (quale potrebbe essere quello della compensazione multilaterale) a cui non potrebbero avere accesso grazie ad un algoritmo non manipolabile dai soggetti che vi partecipano.

Il baratto del futuro (quello finanziario) agevolmente gestibile grazie alla tecnologia (in Italia prima che in altri Paesi grazie alla fattura elettronica generalizzata) non sarà certo la soluzione di tutti i problemi ma potrebbe contribuire a rendere innanzitutto **più solido** il sistema dell'**economia reale** (imprese manifatturiere, del commercio, dell'agricoltura, dei servizi e professioni) a conseguentemente **meno fragile** anche **il sistema bancario** e finanziario nazionale.

La crescita dell'economia italiana è ferma da troppo tempo e mai come ora, in piena fase recessiva, **servono scelte innovative**. Le potenzialità della fatturazione elettronica XML sono in grado di agevolare, in modo semplice, un processo virtuoso che permetterebbe di sopperire ora, come in futuro, alle criticità nell'accesso al credito⁸ garantendo, nel B2B, significativi volumi nella circolazione di merci e servizi anche in mancanza di liquidità.

Le piccole imprese sono cronicamente più fragili dal punto di vista dell'accesso al credito ed un sistema di compensazione multilaterale dei crediti e debiti commerciali potrebbe sopperire significativamente a detta criticità generando un **effetto leva nella circolazione di beni e servizi anche in mancanza di liquidità**. Va da sé, ovviamente, che il tutto funzionerebbe in modo generalizzato indipendentemente dalla dimensione aziendale generando quindi benefici anche alle **imprese nazionali** di più rilevanti dimensioni.

⁸ Criticità dettate da regole - scritte da altri - che da troppo rendono le nostre imprese vittima di complesse regole di finanza e rating che non tengono conto delle caratteristiche del nostro sistema economico.

È una soluzione, quella delle compensazioni multilaterali, che anche altri paesi stanno iniziando a considerare. In **Portogallo**, ad esempio, il Governo ha introdotto a fine 2019 un decreto (Decreto-Lei n.º 150/2019) *"al fine di sostenere misure che garantiscano una maggiore efficienza nell'estinguere i debiti di individui e persone giuridiche (dotati di "numero di identificazione fiscale") evitando così l'uso di meccanismi di debito e riducendo l'esistenza di crediti deteriorati"*. In Italia questa cosa è tecnologicamente a portata di mano (basterebbero alcune implementazioni al sistema della fatturazione elettronica nazionale): sarebbe da irresponsabili non considerarla!

A riprova della praticabilità della soluzione tecnologica evidenziamo altresì che in **Italia**, nel settore privato, esiste già qualche realtà circoscritta⁹ che consente, a chi aderisce al servizio, di effettuare le suddette compensazioni multilaterali. Va da sé, tuttavia, che per incidere significativamente a livello macroeconomico nazionale è necessario un utilizzo massivo che **è quello che potrebbe avvenire attraverso l'implementazione del portale F&C dell'Agenzia delle Entrate** (in subordine potrebbero essere valutate soluzioni private soggette a monitoraggio pubblico).

Dovrebbe trattarsi, a nostro giudizio, di un servizio ad "accesso convenzionale" (chiaramente facoltativo) dove:

- **l'Agenzia delle Entrate propone** a chi aderisce l'esistenza delle suddette relazioni **non assumendo ovviamente alcuna responsabilità "certificativa"** dei debiti/crediti risultanti dalle fatture elettroniche degli operatori;
- gli operatori saranno liberi di aderire alla compensazione multilaterale dove ognuno sarà controllore dell'altro;
- la compensazione **si perfezionerà solo laddove tutti aderiranno alla proposta** concatenata.

Nulla che impatti, ovviamente, sugli ordinari obblighi di fatturazione (nessuna deroga all'articolo 11 del DPR 633/72), contabilizzazione e liquidazione delle imposte ma **un servizio "aggiuntivo" dell'AdE rispetto a quelli oggi esistenti** che parte dalla base dati FE di cui l'amministrazione già dispone.

Un servizio di autogestione che - **grazie alla Fatturazione Elettronica XML** - ridurrà nel B2B la dipendenza delle imprese manifatturiere e commerciali dalle esigenze di credito bancario.

Tale sistema ridurrà anche i pretesti di chi userà la crisi per non pagare a prescindere (cose già successe nel 2008 e 2012 e che già si sono verificate anche lo scorso marzo). A tal ultimo riguardo (si veda oltre) molto utile potrebbe essere anche l'introduzione del **recupero immediato dell'Iva** in generale su qualsiasi insoluto nel B2B di forniture risultanti da fattura elettronica. Con il sistema delle note di variazione Iva (sempre in fatturazione elettronica) si concederebbe infatti al fornitore un'efficace arma di deterrenza per incassare il proprio credito pena la possibilità di attivare il recupero quantomeno dell'Iva sul non incassato con obbligo del cessionario/committente di riversare l'Iva detratta pur non avendola pagata.

⁹ Citiamo la piattaforma di Compensiamo (www.compensiamo.it) e ci risultano anche altre iniziative private (che con l'aiuto anche di alcune prestigiose università) stanno sviluppando progetti in tal senso.

Accorgimenti per favorire il rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori B2B (gestione Iva sugli insoluti e note di variazione)

Molto utile a favorire il rispetto dei termini di pagamento (e a contenere i problemi di liquidità) potrebbe rivelarsi anche l'introduzione del **recupero immediato dell'Iva** in generale su qualsiasi insoluto nel B2B di forniture risultanti da fattura elettronica. Con il sistema delle note di variazione Iva (sempre in fatturazione elettronica) si concederebbe infatti al fornitore un'efficace arma di deterrenza per incassare il proprio credito pena la possibilità di attivare il recupero quantomeno dell'Iva sul non incassato con obbligo del cessionario/committente di riversare l'Iva detratta pur non avendola pagata.

Testo proposta emendativa

All'art. 26 del DPR n.633/72, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n.127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica".

Motivazioni

Gli operatori necessitano di strumenti di autogestione in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento oltre a maggiore equità nel rapporto fisco contribuente. La proposta propone di sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione dell'istituto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del DPR n.633/72 limitatamente al B2B (cioè solo fra operatori soggetti Iva). Per la parte degli insoluti ordinari **non serve copertura** (perché il recupero Iva del fornitore diventa automaticamente debito Iva del cessionario) e, a regime, la procedura agevolerà la riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti.

L'intervento è opportuno anche per evitare una possibile infrazione comunitaria rispetto all'attuale disciplina che consente al creditore il recupero solo a fine fallimento (l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, lo scorso 5/3/2019, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea). Il fatto di consentire al fornitore, in termini generali (cioè anche per un semplice insoluto), di emettere nota di variazione Iva (sfruttando i **margini concessi dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE**)¹⁰ obbligando conseguentemente il cessionario business a riversare l'Iva precedentemente detratta, produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché: (i) agevolerà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori; (ii) consentirà all'Erario di insinuarsi fin da subito sul cliente debitore per l'Iva non pagata al proprio fornitore (oggi quest'Iva - a fine fallimento - diventa invece inesorabilmente perdita erariale).

¹⁰ Esistono ormai numerose posizioni della Corte di Giustizia che conferma la praticabilità del recupero a fronte anche di ordinari insoluti; fra queste la sentenza 23/11/2017, causa C-246/17 Di Maura, in cui viene precisato che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile all'infruttuosità di una procedura concorsuale che, come in Italia, può durare anche oltre 10 anni. E in funzione di tali insegnamenti cominciano a rilevarsi posizioni giurisprudenziali nazionali favorevoli anche ad un recupero che non debba necessariamente presupporre la definitiva infruttuosità della procedura concorsuale (cfr. C.T. Prov. di Vicenza n 145/2/2019; Cass 25896 depositata il 16/11/2020).

Estensione dell'utilizzo del sistema della compensazione orizzontale (F24) ai crediti verso la PA

Si propone il seguente emendamento al fine di risolvere il problema dei cronici ritardi dello Stato nei pagamenti delle forniture del settore privato documentate da fattura elettronica.

Testo proposta emendativa

Nell'articolo 4 (semplificazioni amministrative e contabili) del D.Lgs 5 agosto 2015 n. 127, in calce, è aggiunto il seguente comma.

Le imprese e i professionisti titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, comma 1 e comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/72 derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizio documentate tramite fattura elettronica di cui all'art. 1, co.209 ss, della L. 244/2007 o all'articolo 1 del D.Lgs n. 127/2015, possono optare per l'utilizzo del credito certo, liquido ed esigibile ai fini del versamento unitario in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, [n. 241](#). L'opzione in luogo del pagamento va esercitata, per il singolo credito, attraverso apposita piattaforma collegata al Sistema di Interscambio entro il termine individuato con Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione tenendo conto delle esigenze di aggiornamento della Piattaforma di Certificazione dei Crediti di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#). L'emanazione delle disposizioni attuative è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 90 giorni dal decreto di cui al periodo precedente. Per le suddette compensazioni non si applicano i limiti di cui all'articolo 53 della legge 24 dicembre 2017, n. 244, né quelli di cui all'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Motivazioni

In Italia è già attivo un collaudato sistema di compensazione multilaterale fra crediti e debiti erariali, contributivi e altri enti (anche locali), ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 241/97 (sistema del modello F24).

Dal 06/06/2015, per le forniture verso la generalità delle PA (B2G), è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3/4/2013, in attuazione delle previsioni dell'art. 1, co.209 ss, della L. 244/2007. Dal 01/01/2019 l'utilizzo di detta piattaforma è diventato obbligatorio in modo pressoché generalizzato (con esclusione dei soli forfettari) anche per la fatturazione elettronica (B2B e B2C) fra soggetti residenti o stabiliti per l'effetto dell'articolo 1 del D.Lgs 127/2015.

L'emendamento prevede la possibilità per il soggetto passivo Iva che vanta crediti di fornitura, documentati da fattura elettronica, verso soggetti considerati più affidabili (fra i quali le PA) dal legislatore e già individuati attraverso l'articolo 17-ter del DPR 633/72 (soggetti verso i quali, fino al 30/6/2020, è prevista l'applicazione dello split payment), di optare per la riscossione degli stessi attraverso il sistema della compensazione orizzontale previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 241/97.

Detto sistema è peraltro già operativo per la compensazione di suddetti crediti con debiti per cartelle esattoriali come previsto dall'articolo 12, comma 7-bis, del D.L. 145/2013 secondo modalità estese di anno in anno e, da ultimo, dall'articolo 37, comma 1-bis, del D.L. 124/2019 anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre

2019. **L'emendamento si prefigge quindi di estendere detto sistema a tutti i versamenti eseguibili dal contribuente attraverso il modello F24.**

Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è prevista l'individuazione del termine entro il quale il creditore deve esercitare l'opzione anche al fine di garantire un tempestivo aggiornamento della piattaforma PCC. Le disposizioni attuative sono demandate ad apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Alle compensazioni effettuate con l'utilizzo dei crediti commerciali non trovano applicazione le limitazioni previste dal plafond generale di € 700.000 (elevato per il 2020 a 1.000.000 dall'articolo 147 del D.L. 34/2020) né di quello di € 250.000 previsto per i crediti speciali.

Rimborso Iva prioritario per le imprese che esportano ed emettono fattura elettronica

Si chiede l'introduzione del rimborso del credito Iva prioritario, entro 20 giorni e senza richiesta di documentazione e garanzie fideiussorie, per chi emette fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1 del d.Lgs 127/2015 verso controparti non residenti (ad esempio per esportazioni, cessioni intracomunitarie o lavorazioni) per l'importo figurativamente corrispondente all'Iva non dovuta su dette operazioni.

Il settore delle "esportazioni" a seguito del coronavirus dovrà lottare per anni prima di recuperare immagine e fiducia nel contesto internazionale. È fondamentale pertanto individuare quanto prima una serie di misure a sostegno del "made in Italy" partendo dall'eliminazione di qualsiasi ostacolo interno alle imprese che "esportano". In tal senso va quindi immediatamente riconosciuto il rimborso immediato dei crediti Iva che normalmente vengono accumulati da chi esporta.

ALTRE SEMPLIFICAZIONE PER RIDURRE IL PESO BUROCRATICO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ED I PROBLEMI DI LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Semplificazione esercizio detrazione Iva

Si chiede di eliminare l'eccezione prevista nell'articolo 1 del DPR n.100/98 (come modificato dal DL 119/2018) per le fatture arrivate entro il giorno 15 gennaio dell'anno successivo.

Testo proposta emendativa

"All'articolo 1, comma 1, del [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100](#) come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le parole "***fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente***".

Motivazioni

La modifica ha l'obiettivo di semplificare e uniformare per l'intero anno solare la gestione dell'esercizio del diritto alla detrazione eliminando l'eccezione che non consente di detrarre, già nell'anno di esigibilità dell'imposta, le fatture ricevute entro il termine del giorno 15 del mese di gennaio dell'anno successivo.

Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 17/1/2018, la detrazione Iva, secondo i canoni comunitari, è esercitabile alla duplice condizione che: (i) l'imposta sia esigibile ossia relativa ad operazioni effettuate (art.167 Direttiva 2006/112/CE); (ii) che le stesse risultino documentate dal possesso di una regolare fattura (art. 178 Direttiva, cit).

In merito al secondo requisito (possesso della fattura) durante il 2018 si è assistito, in dottrina, a due differenti correnti di pensiero: la prima che riconosceva la decorrenza del *dies a quo* fin dal mese di esigibilità esclusivamente a condizione che il possesso della fattura si fosse perfezionato entro l'ultimo giorno del mese medesimo; la seconda, ispirata a quanto già previsto dal D.P.R. n. 100/98, secondo la quale era invece sufficiente che il possesso si perfezionasse entro i termini della liquidazione Iva di riferimento.

Le modifiche introdotte dal legislatore con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 hanno risolto i dubbi in questione meglio specificando la formulazione del D.P.R. n. 100/98 propendendo sostanzialmente per la seconda tesi ossia per la possibilità, entro i termini della liquidazione Iva, di esercitare il diritto alla *"detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione"*. La norma, tuttavia, contiene un'eccezione *"per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"*.

Sul fatto che la detrazione immediata nel mese di esigibilità sia praticabile nei termini delineati dal D.P.R. n.100/98 è sopraggiunto lo scorso 13/11/2018 anche il parere della Commissione Europea (TAXUD C3 D(2018)6177124) in risposta - e a conclusione - della denuncia presentata a maggio 2017 dall'Associazione Nazionale Commercialisti e da Confimi Industria in merito alle presunte violazioni ai principi comunitari (neutralità, proporzionalità, equivalenza ed effettività) delle novità introdotte negli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/72 dall'articolo 2 del D.L. n. 50/2017.

La citata eccezione (essenzialmente per le fatture di fine anno recapitate i primi giorni dell'anno successivo o comunque per quelle relative ad operazioni del mese di dicembre emesse e recapitate entro il successivo 15 gennaio) crea inutili complicazioni non più giustificabili a seguito dell'abrogazione, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, della comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017). Ancorché limitatamente alla suddetta eccezione la norma italiana si presta altresì ai seguenti rischi:

- a) violazione del principio di equivalenza giacché il principio della detrazione immediata (alla duplice condizione retro indicata) non funziona uniformemente nel corso dell'anno;
- b) violazione del principio di neutralità dell'Iva giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno (ad esempio il 31 dicembre) potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio solo nell'anno successivo (ad esempio il 1° gennaio).

La modifica si prefigge quindi di eliminare difformità di trattamento non più giustificabili a seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica. Per i motivi suddetti la norma non richiede coperture giacché le misure introdotte in materia di detrazione dall'articolo 2 del D.L. 50/2017 erano legate alle esigenze di avvicinare la trasmissione dei flussi DTE (dati delle fatture emesse dai fornitori) a quelli del DTR (dati delle medesime fatture trasmesse però dal cessionario/committente ricevute), relative al c.d. spesometro oggi superato.

Fattura in valuta estera per operazioni senza Iva (es. esportazioni o servizi internazionali)

L'interpretazione fornita dall'AdE (risposta del 15/01/2019 al videoforum CNDCEC), formalizzata nella **FAQ n. 64 del 19/7/2019**, rende pressoché proibitiva l'emissione di una fattura solo in valuta estera ancorché non imponibile, esente, non territoriale o non soggetta (ossia quando non soggetta ad Iva). Per questioni evidentemente legate ai problemi di conversione del Sistema di Interscambio (SdI), pur consentendo la selezione di una divisa diversa dall'euro, la FAQ precisa che tale scelta ha validità solo ai fini del totale fattura e non anche delle righe di dettaglio e di riepilogo.

Ne consegue l'esigenza (tutt'altro che pratica per i contribuenti) di dover effettuare una doppia indicazione in corpo fattura rendendo peraltro poco leggibile la fattura stessa. La conclusione desta notevole perplessità poiché si pone in contrasto con l'articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE ove si legge che *"gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta purché l'importo dell'Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro ..."*.

Per risolvere il problema andrebbe ripristinata tale previsione com'era peraltro previsto nell'articolo 21 comma 3 del DPR 633/72 fino al 31/12/2012 (cioè prima delle modifiche introdotte dalla L.220/2012).

Testo della proposta emendativa

"All'art. 21, comma 3, ultimo periodo del d.P.R. 633/72 è sostituito con il seguente:

Le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e, ai sensi dell'articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE, gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta purché l'importo dell'Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso in euro".

Plafond compensazioni orizzontali F24

Si chiede

- di aumentare (almeno a € 15.000) l'attuale limite di € 5.000 (articolo 17 comma 1 D.Lgs 241/97) oltre il quale per le compensazioni orizzontali è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione redditi, Irap o Iva di riferimento;
- di aumentare (almeno a € 30.000) l'attuale limite di € 5.000 (art. 10 D.L. 78/2020 e art. 1 co.574 L.147/2013) che impone l'apposizione del visto di conformità previsto per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali;
- di estendere anche al 2021 l'articolo 147 D.L. 34 del 19/5/2020 che nel 2020 ha elevato da € 700.000 a € 1.000.000 il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La situazione di emergenza impone di allentare i limiti attualmente previsti per le compensazioni orizzontali.

Abrogazione ritenuta 8% di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010

Testo proposta emendativa

"A decorrere dal 1/1/2021, le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010¹¹ non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs 127/2015. Il bonifico eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti del n. e data della fattura elettronicamente emessa dal fornitore.

Motivazioni

Le motivazioni che spinsero il legislatore a introdurre la ritenuta di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010 (oggi 8%) sono venute meno a seguito dell'entrata in vigore, dal 1/1/2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica, infatti, è venuto meno il rischio che il fornitore emetta fattura, per agevolare la detrazione del cliente, senza poi inserirla fra i ricavi, compensi e volume d'affari delle proprie dichiarazioni (Redditi, Irap e Iva).

La figura di sostituto d'imposta esercitata da Banche, Poste e Intermediari finanziari, non risulta quindi più necessaria laddove il fornitore abbia emesso fattura elettronica a norma del D.Lgs 127/2015. L'esonero da ritenuta per le fatture emesse in modalità elettronica spingerà anche chi non è obbligato (ad esempio i soggetti forfetari) ad adottare tale modalità in via facoltativa.

Per i motivi suddetti non sono richieste coperture erariali. L'eliminazione di tale obbligo assorbe altresì la disparità di trattamento a danno dei fornitori residenti rispetto a quelli non residenti che non subiscono le ritenute in oggetto.

Stop alla disciplina del DURF e alla nuova disciplina di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs 241/97 (introdotto dall'articolo 4 del D.L. 124/2019)

La norma riguarda i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente negli appalti, subappalti, affidamenti e contratti comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con mezzi dello stesso.

Questa norma va azzerata - a prescindere dal coronavirus - fermo restando che le disposizioni attuative delineate a inizio febbraio dall'Agenzia delle Entrate (Prov. AdE 6/2/2020 e Circolare AdE 1/E del 13/2/2020) obbligano gli operatori a presentarsi fisicamente agli sportelli per chiedere questo certificato di regolarità fiscale (potenzialmente anche tutti i mesi nonostante il certificato abbia validità di 4 mesi dal rilascio); certificato - attualmente cartaceo - che è pure inutile in quanto facilmente falsificabile da virtuoso a non virtuoso. I fenomeni illeciti vanno contrastati con la Guardia di Finanza e non delegandoli ai committenti creando contrapposizioni e ostilità che portano al blocco - pure legalizzato - dei pagamenti.

Il DURF l'Amministrazione finanziaria se lo può fare da sola; sa chi ha aperto da meno di 3 anni e sa se ha versato quanto dovuto (lo certifica nel DURF); con la fattura elettronica conosce anche il contenuto delle fatture e quindi il tipo di prestazioni. I dati che il datore di lavoro (appaltatore, subappaltatore o affidatario) deve dare al committente in merito ai dipendenti impiegati

¹¹ **D.L. 31 maggio 2010, n. 78 [c.d. "Decreto anticrisi"] Art. 25 Contrasto di interessi.** 1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

(nominativi, ore, retribuzioni, ritenute, ecc) violano altresì il principio del GDPR sulla minimizzazione nel trattamento dei dati personali e su questo non vi possono essere dubbi.

Stop alla disciplina degli ISA di cui all'articolo 9-bis del DL. 50/2017

Non v'è dubbio che la fase recessiva innescata da Covid-19 rappresenta per interi settori condizioni tali da configurare la non normalità del periodo d'imposta in questione; opportuno quindi mettere in quarantena lo strumento quanto meno per l'intero 2020 introducendo elementi di semplificazione massiva in tal senso. Le disposizioni introdotte per gli ISA dall'art. 148 del D.L. 34/2020 sono palliativi di mera facciata.

Stop disciplina società di comodo e in perdita sistemica

Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2020 (e la medesima necessità si verificherà purtroppo per il 2021) vanno sterilizzati gli effetti anche sulla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 del D.L. 724/97 ovvero delle società in perdita sistemica a sensi dell'art. 2 commi 36-decies e 36-undecies del D.L. 138/2011.

Stop alla disciplina sull'inededucibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR)

Con la disciplina dell'inededucibilità (temporanea) degli interessi eccedenti il 30% del ROL (art. 96 TUIR), dal 2008 è stato spalmato su tutte le piccole imprese, nella forma di società di capitale, un gettito che in precedenza (con la thin cap) era previsto solo a carico delle imprese di più grandi dimensioni (ossia quelle oltre i limiti di applicazione degli studi di settore). La norma presenta elementi paradossali e fortemente iniqui già in situazioni "normali": le banche danno meno credito, ma per l'aumento dei rischi chiedono interessi più alti e su queste componenti le società devono pure anticipare l'IRES all'Erario perché (a causa della crisi) non hanno prodotto un reddito operativo lordo (ROL) sufficiente. L'attuale disciplina è anacronistica già in situazioni "normali" e tanto più a seguito dell'emergenza generata da Covid-19 va abrogata o quantomeno sospesa per alcuni anni.

Rinvio delle disposizioni sugli obblighi di trasparenza sovvenzioni/contributi

Si ribadisce l'esigenza di sospendere la disciplina dell'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017, come modificato dall'art. 25 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita pubblicato sulla GU del 30/4/2019) che impone l'indicazione in nota integrativa al bilancio le sovvenzioni, contributi e gli aiuti ricevuti dalle imprese. Mancano ancora chiarimenti sufficienti in materia e la disciplina, particolarmente complessa, non è prioritaria in questo momento.

ART. 210. (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

La misura va nella giusta direzione, ma vi sono tuttavia espliciti riferimenti al rifinanziamento e proroga del pacchetto SIMEST.

In riferimento a quest'ultimo strumento piuttosto gradito dal sistema PMI servirebbe un prolungamento per tutto il 2021.

Inoltre, in chiusura su questa area, Confimi Industria auspica una proroga della Legge sulla Crisi d'impresa (ferma a settembre 2021, ma auspicabile una sospensione di più ampio respiro).

Sarebbe anche opportuno conoscere più a fondo i capitoli di bilancio riguardanti:

- Promozione del made in Italy
- Fondazione per il trasferimento tecnologico Enea tech
- Tutela patrimonio culturale.
- Fondo grandi progetti.
Sostegno delle politiche abitative.

3 DDL BILANCIO 2021 – ANALISI E PROPOSTE CONFIMI INDUSTRIA – AREA LAVORO, PENSIONI E WELFARE

La prima considerazione da fare obbliga ad un giudizio diviso tra una analisi complessiva sulla Manovra ed una circa i singoli provvedimenti.

Infatti, se i singoli punti, scollegati dall'insieme possono trovare una qualche condivisione, la valutazione generale impone giudizi diversi.

Da questo punto di vista la manovra appare una distribuzione di provvedimenti ma manca probabilmente, o non è ancora chiara, di una strategia comune.

Basti pensare al perdurare del blocco dei licenziamenti, all'allungamento della CIG (in verità condizionato) fino ad arrivare al reddito di cittadinanza.

Possono sembrare elementi separati ma in realtà non possono che obbligare ad una valutazione relativa "al sostegno al reddito", senza per altro fare precise scelte e cioè se intervenire in modo incisivo come abbiamo detto in premessa sul creare lavoro, sul creare opportunità stabili di reddito, e allo stesso tempo anche valutare se esista una reale copertura finanziaria.

ART. 4. (Incentivo occupazione giovani) - ART. 5. (Disposizioni in materia di esonero contributivo per le donne)

In tema di incentivi per le assunzioni, il Governo intende intervenire su più punti.

Innanzitutto, intende inserire una misura per favorire l'occupazione femminile.

Quindi, per il biennio 2021-2022 i datori di lavoro possono assumere donne con uno sgravio contributivo totale fino a 6.000 euro annui.

Attenzione però: le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

Tale dato deve essere calcolato sulla base della differenza tra:

- il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese;
- il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Viene prorogato, inoltre, l'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati per i lavoratori dipendenti, scattato sperimentalmente tra ottobre e dicembre 2020. Il differimento dura fino al 30 giugno 2021.

Inoltre, nel Mezzogiorno lo sgravio contributivo varrà per un altro anno per l'assunzione di lavoratori con meno di 36 anni.

Diamo su queste misure una valutazione neutra.

Infatti, se le incentivazioni sono comunque un aiuto va compreso perché tale scelta abbia avuto questa declinazione di genere. Non si è contrari a questo aspetto, anzi tutt'altro.

Con l'aver vincolato l'incentivazione al netto dell'occupazione, senza magari legarlo a percentuali esigibili, appare plausibile pensare che il provvedimento non troverà però grande applicazione.

Infine, positivo lo sgravio diversificato per il Mezzogiorno anche se però ancora una volta si sceglie come strada quella indiretta di creazione del lavoro.

ART. 8. (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

In tema di riduzione della pressione fiscale, vien stabilizzato il taglio al cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente, compresi tra 28.000 e 40.000 euro, che altrimenti sarebbe terminato a fine anno.

Valutazione positiva ma rimandiamo alla premessa nella quale segnaliamo l'improcrastinabile necessità di intervenire sul taglio del cuneo per le imprese.

ART. 46. (Trattamenti di CIGS per cessata attività)

Positivo come scelta ma appare purtroppo un altro intervento emergenziale a sostegno del reddito e non inserito in un progetto complessivo.

ART. 47. (Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

In tema di istituti contrattuali, l'Esecutivo vuole derogare al "Decreto Dignità", confermando quindi le norme intraprese durante il lockdown, fino al 31 marzo 2021.

Pertanto, è possibile prorogare per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza l'indicazione delle causali stabilite dal D.lgs. n. 81/2015.

Sul versante dei contratti a termine, fino al 31 marzo 2021 viene confermata la deroga al Decreto Dignità: si possono rinnovare o prorogare, per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza l'indicazione delle causali stabilite dal D.lgs. n. 81/2015.

La valutazione è positiva.

Va però sottolineato che si è persa una reale occasione per modificare il Decreto Dignità in modo stabile e condiviso, concordandone le applicazioni senza fare un intervento di durata temporale.

I benefici ed i limiti del Decreto Dignità ormai risultavano e risultano noti a tutti.

ART. 54. (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. disposizioni in materia di licenziamento)

Sono esclusi dalla proroga del blocco licenziamenti i casi di cessazione di attività, fallimento o accordo aziendale con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale sugli esodi incentivati.

Si conferma il giudizio sulla incomprensione dell'estensione di tale provvedimento in modo indiscriminato, senza cioè distinguere tra imprese che si vedono precludere tale diritto di riorganizzarsi pur non trovandosi in condizioni di crisi causa COVID 19 e imprese che purtroppo ne hanno pagato il prezzo, utilizzando la Cig per il Covid e che si troveranno a dover fare i conti con disastrosi impatti e scelte impopolari dopo tale data.

Si è discusso molto in questi mesi anche di una riforma degli ammortizzatori sociali.

A tal fine, la Legge di Bilancio prevede un fondo pari a 500 milioni di euro.

Inoltre, scatta una nuova proroga della "cassa integrazione Covid" per un massimo di 12 settimane.

I periodi di fermo devono essere collocati:

- tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD.

In presenza di questi dati non siamo per ora di fronte ad una riforma degli ammortizzatori.

Confimi Industria ha più volte evidenziato che una riforma complessiva del sistema dovrebbe semplificare ed armonizzare gli ammortizzatori sociali ma per ora non si è colta ancora l'opportunità (drammatica e devastante) dell'emergenza per cominciare a semplificare gli strumenti (un unico ammortizzatore) per i soggetti aventi diritto ed infine armonizzare le forme di contribuzione.

Per quanto riguarda l'ulteriore finanziamento della Cigo e Cigs appare uno strumento condizionato ma non una reale risposta.

Sarebbe opportuno davvero arrivare ad una riforma vera.

ART. 60. (Opzione Donna) - ART. 61. (Proroga Ape Sociale)

In tema di pensioni, l'Esecutivo intende differire, anche per il 2021 i due istituti dell'Ape sociale e dell'Opzione donna.

Si ricorda al riguardo che trattasi di meccanismi che consentono ai lavoratori di pensionarsi in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia.

Si tratta certamente di una opportunità che può aiutare i singoli lavoratori che scelgono tale opportunità pur con qualche perdita economica e forse le stesse Aziende.

Manca però a monte una analisi sul comprendere quali sono i lavoratori che usufruiscono di tali opportunità che talvolta a livello professionale non sono facilmente sostituibili senza per altro comprenderne i costi e le compatibilità a carico del sistema.

ART. 63. (Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)

L'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale verticale ciclico, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione.

A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale.

Confimi Industria ne dà una valutazione neutra.

Infatti, se da un lato questa impostazione rende giustizia ad una parte dei lavoratori, dall'altro versante apre a soluzioni di equità che non possono non considerare altre tipologie contrattuali che si trovano in situazioni similari: stagionali, lavoranti a domicilio.

Sarebbe opportuna una revisione più completa anche se ciò, inevitabilmente, non può non fare i conti con le compatibilità economiche.

ART. 65. (Assegno di natalità)

Valutazione positiva su questa voce.

Infatti, l'agevolazione economica è prorogata anche per il 2021 così come il congedo di paternità di 7 giorni.

4 ALTRE PROPOSTE

Economia circolare e green economy

Si auspica l'introduzione senza ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato dei seguenti dispositivi:

EMENDAMENTO A

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è fatto obbligo che i beni e gli imballaggi in plastica contengano almeno il 30 per cento di plastiche riciclate meccanicamente.
2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, vengono definite le modalità, per tutte quelle fattispecie in cui è tecnicamente possibile l'utilizzo delle plastiche riciclate, e le deroghe anche in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa, nell'ottica di un miglioramento del sistema regolatorio ed in funzione di una maggiore sostenibilità dei cicli di produzione, è volta a prevedere che i produttori di imballaggi e di beni in materiali plastici debbano utilizzare almeno il 30% di materie prime seconde riciclate meccanicamente.

In particolare, al comma 1, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i processi di produzione degli imballaggi e dei beni in plastica, prevedano una percentuale minima del 30% di plastica riciclata meccanicamente.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, vengano definite le modalità e le relative deroghe previste dalla legislazione nazionale e comunitaria.

EMENDAMENTO B

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 prevedere l'emissione di certificati bianchi per la produzione di materie prime seconde generate dal riciclo meccanico di imballaggi post consumo.
2. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro sessanta dalla pubblicazione della presente legge, sono definiti i ristorni e le modalità operative per la concessione dei certificati bianchi.

Relazione illustrativa

Tale previsione - che si allineerebbe alle disposizioni già in essere per gli interventi di efficientamento energetico - darebbe il giusto riconoscimento anche economico alle attività imprenditoriali che consentono ad una pari produzione con materiali vergini un risparmio notevole di energia e una riduzione delle emissioni di CO2 (ad esempio per la plastica dati 2018: 1,5 milioni di TEP di energia risparmiata; 1,7 milioni di TEP di minor emissioni di CO2).

Normativa TARI

Si richiede inoltre di adeguare la normativa TARI di cui alla Legge 147/2013 alle disposizioni introdotte nel Dlgs 152/06 dal Dlgs 116/2020 al fine di garantire la giusta detassazione alle utenze non domestiche che avviano a recupero i rifiuti attraverso operatori privati.

Motivazione

Il provvedimento mira a salvaguardare gli operatori privati della filiera del recupero ed evitare che le società municipalizzate di fatto sostenute dai comuni possano avere vantaggi di mercato.

Attività produttive e ristoro per danno indiretto Covid-19

In linea generale riteniamo necessario (oltre che opportuno) prevedere forme di ristoro ad applicazione generalizzata (nella modalità del credito d'imposta laddove non siano possibili nella forma immediata del fondo perduto) **per tutte le imprese** che, pur non essendo formalmente interessate dal nuovo look down, **hanno già subito e subiranno** anche nei prossimi mesi **danni indiretti** per l'effetto dall'emergenza pandemica. Danni da riscontrare attraverso la verifica del calo di fatturato **su base annua** (unico parametro in grado di mediare rispetto alle anomalie che si abbattano su chi ha introiti irregolari o stagionali) e la riduzione di volumi che si traducono in riduzione di vari indicatori fra i quali il MOL e il ROE (che per molti sarà in perdita) e che provocheranno la tutt'altro che improbabile chiusura di 450/500.000 PMI con il rischio di perdita di almeno 1 milioni di posti di lavoro (quando sarà rimosso il blocco dei licenziamenti).

Un allarme a tutti gli effetti se si considera che se si fermano le piccole e medie imprese, si ferma l'intero sistema economico. Il tessuto produttivo italiano è infatti caratterizzato dalla presenza per il 99% di PMI di cui il 95% sono peraltro microimprese (meno di 10 addetti) che occupano il 46% degli addetti e che non delocalizzano; quest'ultime non sono quotate e pertanto non sono scalabili da investitori esteri¹² e questo - mai come oggi - è un aspetto da tutelare.

Forme differenziate (di **maggiore premialità**) andrebbero riconosciute a chi - nonostante le difficoltà e la riduzione dei suddetti volumi - ha fatto ricorso solo in minima parte agli ammortizzatori sociali Covid-19 (intervenendo con risorse proprie).

Nel considerare, per inciso, che in altri Paesi europei le aziende stanno avendo ristori più ingenti (in Germania fino al 75% del fatturato per le imprese fino a 50 dipendenti) appare necessario agire:

¹² Sono noti al riguardo gli allarmi lanciati anche dal Copasir.

1. **dapprima** (preferibilmente già con i decreti ristoro) estendendo il fondo perduto quantomeno **alle imprese fornitrici (in filiera)** di quelle che, con gli ultimi DPCM (24 ottobre e 3 novembre), sono state obbligate a chiudere o a ridurre l'apertura al pubblico (per l'individuazione si considerino gli allegati 1 e 2 DL 149/2020 e le successive modifiche/integrazioni che dovessero essere accolte); il tutto potrebbe avvenire attraverso un'istanza - con efficacia di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - da inviare all'AdE evidenziando il calo di fatturato 2020 rispetto al 2019 di non meno di 1/4 verso clienti dei suddetti settori;
2. **a seguire** (possibilmente già con la legge di bilancio) con una norma di più larga applicazione in grado di offrire ristori da calcolarsi **sul volume del danno annuale** e da erogare (nella forma del credito d'imposta) **al netto degli aiuti già ricevuti** nel corso dell'anno e tenendo conto del limite massimo previsto dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (e successivi emendamenti).

Fra le imprese da considerare, fin dai primi interventi, evidenziamo, solo per citarne alcune, le imprese fornitrici nel settore dell'HoReCa (Hotel, Restaurant, Caffè); imprese caratterizzate da codici attività (manifatturieri o di commercio all'ingrosso) difficilmente circoscrivibili ad alcuni codici Ateco ma che si caratterizzano per essere fornitori (alimentari e non) in via prevalente/significativa di uno dei settori maggiormente colpiti nel corso dell'intera (l'HoReCa per l'appunto).

Segnaliamo che per il settore manifatturiero (ad eccezione dell'inclusione del codice 205102 Fabbricazione di esplosivi) al momento - dal decreto ristoro 1 (D.L. 137) e ristoro 2 (DL 149) - non sono previsti contributi per il fondo perduto e neppure sospensioni di pagamenti a novembre, a differenza di altri settori prioritari che non hanno mai subito chiusure dirette.

Si avanza altresì la richiesta di inserire nell'allegato 1 del DL 149 (per il contributo a fondo perduto):

- le attività affini alla realizzazione di eventi, congressi e fiere, drive indispensabili per la promozione e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; fra queste evidenziamo (i) i codici Ateco di realtà industriali che supportano la valorizzazione del Made in Italy e che stanno subendo gli effetti devastanti delle prescrizioni introdotte per arginare la diffusione della pandemia e che non vedono nell'immediato una reale ripartenza: codici Ateco **32.40.20** (in particolare la produzione e la commercializzazione di articoli per feste, cerimonie, animazione); **31.01.2** (specificatamente le attività di progettazione, realizzazione, vendita e noleggio di allestimenti per manifestazioni fieristiche);
- per **codice 13.92.10** per la parte arredamento tessile per strutture ricettive fra le più danneggiate in questa fase;
- per il **codice 94.11.00** (associazioni di categoria) così come è già riconosciuto il contributo al solo 94.99.90 (associazioni non altrove classificate);
- per il codice **85.59.20** (corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale).

Rimborso Ires e Irpef su indeducibilità IMU immobili strumentali (sentenza Corte costituzionale novembre 2020)

Con comunicato del 19 novembre 2020 la Corte Costituzione ha reso noto di aver esaminato la questione di incostituzionalità in merito alle questioni di legittimità riguardanti l'indeducibilità dell'IMU, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi. Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano l'articolo 14, primo comma, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella sua formulazione originaria che prevedeva, per le imprese, l'integrale indeducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi era censurabile poiché in contrasto con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, sotto il profilo dell'effettività dell'imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata.

In attesa del deposito della sentenza, l'ufficio stampa della Corte **ha fatto sapere che le questioni sono state dichiarate fondate** con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza. **Il legislatore**, infatti, una volta individuato, nella sua discrezionalità, il presupposto dell'IRES nel «reddito complessivo netto» (articolo 75, primo comma, Testo unico delle imposte sui redditi), **non può rendere indeducibile un tributo come l'IMU sugli immobili strumentali**, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito.

La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, rimasta in vigore per il solo 2012 ma ha però ritenuto (si legge nel comunicato) di ritenere non estendibile l'incostituzionalità in via consequenziale alle disposizioni legislative successive che hanno gradualmente riconosciuto una deducibilità parziale (30% per il 2013; 20% dal 2014 al 2018; 50% dal 2019 al 2021) *“considerato che questo percorso graduale, intrapreso dal legislatore in considerazione delle esigenze di equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione), è virtuosamente sfociato nella previsione della totale deducibilità a partire dal 2022 (secondo quanto oggi previsto dall'articolo 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019)”*.

Capiamo le esigenze di finanza pubblica ma mai come ora, anche a causa dei gravi problemi generati dalla pandemia per la sopravvivenza delle imprese, è **fondamentale che il legislatore valuti l'esigenza di restituire la liquidità tolta in passato prevedendo il diritto al rimborso delle imposte (Ires ed Irpef) pagata in eccesso dai contribuenti dal 2012 in poi**.

Ricordiamo che gli immobili produttivi (capannoni, negozi e uffici utilizzati per lo svolgimento della propria attività) utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività (non parliamo di quelli detenuti a scopo di investimento) sono la casa delle imprese e che su detti fattori produttivi la scure de fisco da troppi anni s'è abbate fino a ben 5 volte: IMU a carico raddoppiato dal 2012; TASI (eliminata nel 2020 ma caricata sull'IMU), Irpef/Ires con l'indeducibilità; Irap sull'intera IMU nonché Irpef/Ires ed Irap sul valore del suolo/terreno su cui sorge l'edificio). Un po' troppo per un sistema produttivo in estrema difficoltà.

Ristori per costo tamponi e DPI protezione personale

Le misure finora previste hanno risposto solo in minima parte alla copertura dei costi (straordinari e improduttivi ma necessari) legati al contenimento del Covid-19 e alla sicurezza dei lavoratori. Il contributo Invitalia (art. 43 DL 18) dello scorso maggio che copriva il 100% dei costi, aveva

soddisfatto solo 3.100 soggetti richiedenti, tralasciando altri 194.000 soggetti rimasti fuori dopo la roulette del click day con un ritardo di ben 1 secondo e 4 decimi dall'apertura del portale.

Con il credito d'imposta di cui all'articolo 125 del DL 34/2020 la platea di chi ha presentato la comunicazione entro il 7 settembre (circa 1,2 milioni di istanze secondo i dati AdE) ha visto la copertura ben al di sotto del 60% originariamente previsto dalla norma, a causa di stanziamenti insufficienti (segnatamente il 60% del 15,64% ossia un miserrimo 9,38%; percentuale elevata - ma non ancora fruibile - al 47,16% ossia il 28,29% effettivo grazie allo stanziamento di ulteriori 403 milioni ad opera del decreto di agosto).

A causa di un tetto massimo di spesa di agevolabile pari a € 100.000 detto credito d'imposta rileva, peraltro, in misura che risulta percentualmente di molto ridotta (rispetto al suddetto 47,16%) in quei settori che lavorando a supporto dei servizi essenziali - come i **servizi di pulizia e assistenza sanitaria all'interno di case di riposo e ospedali** - che da marzo affrontano spese esorbitanti per acquistare i dispositivi di protezione individuale a prezzi che spesso sono lontani dall'essere calmierati. È bene evidenziare che in detto settore (in cui il costo del personale ricopre fino al 75% dei costi aziendali) per la necessaria protezione del proprio (in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid) le aziende vestono ogni giorno da testa e piedi intere squadre di lavoratori, con "cambi d'abito" giornalieri per ciascun giorno della pandemia.

A ciò si aggiungano il **costo dei tamponi** - che non risulta attualmente finanziato da alcun provvedimento - ma a cui stanno provvedendo di tasca propria la gran parte delle imprese a causa della congestione nei servizi pubblici delle ASL a causa della nuova fase di incremento dei contagi; a ciò si aggiungano i disagi legati alla sostituzione del personale risultato positivo o in isolamento fiduciario.

Si chiede pertanto di valutare **l'introduzione di un contributo** (o l'estensione del credito d'imposta) **per il costo dei suddetti tamponi** oltre ad **elevare il massimale di spesa finanziabile con il credito d'imposta per i soggetti ad alta incidenza dei costi dei DPI** per la tipologia di attività svolta.

Contenimento perdite d'esercizio 2020

Capitalizzazione e sospensione costi di struttura Covid-19

Con l'articolo 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, del D.L. 104/2020 (decreto di agosto) ha introdotto la possibilità di **sospendere gli ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Per le medesime motivazioni sopra indicate è avvertita l'esigenza di poter sospendere (capitalizzare) e ammortizzare in più anni costi di struttura tendenzialmente fissi (ad esempio locazioni, canoni di leasing, canoni assicurativi, ecc.) o **il cui sostenimento è comunque necessario al fine di mantenere la potenziale efficienza produttiva** nell'auspicio di una ripresa dei volumi; volumi (di fatturato) il cui calo incide negativamente sul risultato d'esercizio. Si prospetta pertanto l'opportunità che il legislatore valuti l'introduzione, per il bilancio 2020 e 2021, di una o più misure di deroga in tal senso.

Fra queste, a seguire, suggeriamo interventi legati ai costi delle immobilizzazioni acquisite in leasing.

Sospensione costi leasing

In via equitativa con quanto previsto per la sospensione degli ammortamenti 2020 dall'articolo 60 del D.L. 104/2020 si chiede di valutare l'introduzione di una delle seguenti soluzioni (la seconda sarebbe preferibile e permetterebbe una semplificazione nella gestione dei contratti realizzando una equiparazione contabile e fiscale fra acquisto in proprietà e acquisizione con leasing finanziario).

1^a ipotesi (sospensione canoni 2020)

Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». (20A05541) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), l'articolo 60, comma 7-bis, è sostituito con il seguente (in neretto ed evidenzia la parte modificata, n.d.r.):

*«I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del Codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. **I soggetti di cui al presente comma, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile, non imputare fino al 100 per cento dei canoni relativi ai beni concessi in locazione finanziaria. I canoni di locazione finanziaria sospesi, ai sensi del precedente periodo, sono imputati al conto economico relativo all'esercizio successivo, e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.** Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».*

2^a contabilizzazione leasing con il metodo finanziario e possibilità sospensione ammortamenti 2020

Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». (20A05541) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37), all'articolo 60 dopo il comma 7-quinquies è inserito il seguente (in neretto è evidenziata la parte modificata, n.d.r.):

«7-quinquies-bis. Al fine di consentire ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di contabilizzare i beni acquisiti in leasing secondo il metodo finanziario, sono apportate le seguenti modifiche normative:

*1. All'articolo 2424 del Codice civile le parole "B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria" sono sostituite con le seguenti "B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria **e di quelle acquisite in locazione finanziaria non ancora riscattate**".*

*2. All'articolo 2427, la voce n. 22 è abrogata e la voce n. 2 è sostituita dalla seguente: "2) i movimenti delle immobilizzazioni, **con separata indicazione di quelle acquisite in locazione finanziaria non ancora riscattate**, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le*

alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;"

3. Per i beni acquisiti con contratti di leasing finanziario, non già riscattati nell'esercizio precedente a quello in corso al 31/12/2020, è consentita la riclassificazione secondo il metodo finanziario e l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies".

Perdite d'esercizio

Si propone l'emendamento a seguire che ha una duplice finalità ovvero:

1. **Elimina le incertezze interpretative** sorte circa l'applicabilità o meno dell'attuale formulazione della norma alle perdite scaturenti da bilanci "approvati" dopo l'entrata in vigore della norma e prima del 31 dicembre 2020 (tipicamente i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019).
2. Consente alle società che subiranno perdite rilevanti negli esercizi influenzati dagli effetti della crisi pandemica COVID-19 di adempiere all'obbligo "ricapitalizza o liquida" **entro un congruo termine**. In questo modo le società che subiranno perdite di natura straordinaria, potranno compensarle con gli utili che auspicabilmente riusciranno a conseguire nel corso dei futuri esercizi. La norma si applica alle sole perdite registrate nei bilanci di riferimento individuati dalla norma per cui eventuali perdite di successivi esercizi rientreranno nelle regole ordinarie.

Si fa presente che una deroga analoga è prevista per le start-up innovative dall'art. 26 del DECRETO CRESCITA 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012).

Proposta emendamento

L'art. 6, comma 1, del D.L. 23/2020 (decreto liquidità) viene sostituito dal testo seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile."

All'art. 6 del D.L. 23/2020 vengono inseriti, dopo il primo comma, i commi seguenti:

*2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del Codice civile, è **posticipato al terzo esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.*

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Nota. Il comma 4 è stato inserito per garantire una maggiore intellegibilità e chiarezza del bilancio d'esercizio. Le perdite che beneficiano delle misure temporanee devono essere espone in bilancio in modo separato dalle altre perdite. In questo modo la nota integrativa illustrerà, in modo distinto, sia le perdite oggetto delle misure temporanee previste dall'art. 6 che le perdite che non beneficiano delle stesse e che, quindi, vanno parametrate al capitale per verificare il superamento o meno delle soglie previste negli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice civile.